



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

**Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici.**

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Il provvedimento, composto da 229 articoli, reca il **Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"**

SOMMARIO

<i>Art. 1 (Principio del risultato)</i>	14
<i>Art.2 (Principio della fiducia)</i>	14
<i>Art. 3 (Principio dell'accesso al mercato)</i>	14
<i>Art. 4 (Criterio interpretativo e applicativo)</i>	14
<i>Art. 5 (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)</i>	14
<i>Art. 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)</i>	15
<i>Art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa)</i>	15
<i>Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)</i>	15
<i>Art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)</i>	15
<i>Art. 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)</i>	15
<i>Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)</i>	15
<i>Art. 12 (Rinvio esterno)</i>	16
<i>Art. 13 (Ambito di applicazione)</i>	16
<i>Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)</i>	16
<i>Art.15 (Responsabile unico del progetto (RUP))</i>	17
<i>Art. 16 (Conflitto di interessi)</i>	18



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento)	18
Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione)	18
Art. 19 (Principi e diritti digitali)	19
Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)	19
Art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)	19
Art. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))	19
Art.23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)	19
Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)	20
Art.25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)	20
Art. 26 (Regole tecniche)	20
Art.27 (Pubblicità legale degli atti)	20
Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici)	20
Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni)	21
Art. 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)	21
Art.31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)	21
Art. 32 (Sistemi dinamici di acquisizione)	21
Art. 33 (Aste elettroniche)	22
Art. 34 (Cataloghi elettronici)	22
Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza)	23
Art.36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)	23
Art.37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)	23
Art.38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)	23
Art.39 (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)	24



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art.40 (Dibattito pubblico)	24
Art.41 (Livelli e contenuti della progettazione)	25
Art.42 (Verifica della progettazione)	25
Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)	26
Art. 44 (Appalto integrato)	26
Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche)	26
Art. 46 (Concorsi di progettazione)	27
Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici)	27
Art. 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)	27
Art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti)	27
Art. 50 (Procedure per l'affidamento)	28
Art. 51 (Commissione giudicatrice)	28
Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti)	28
Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)	28
Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale)	29
Art. 55 (Termini dilatori)	29
Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari)	29
Art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)	29
Art. 58 (Suddivisione in lotti)	29
Art. 59 (Accordi quadro)	30
Art. 60 (Revisione prezzi)	30
Art. 61 (Contratti riservati)	30



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)	31
Art.63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)	31
Art. 64 (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)	32
Art. 65 (Operatori economici)	32
Art. 66 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)	32
Art. 67 (Consorzi non necessari)	32
Art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)	33
Art. 69 (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)	33
Art. 70 (Procedure di scelta e relativi presupposti)	33
Art. 71 (Procedura aperta)	34
Art. 72 (Procedura ristretta)	34
Art. 74 (Dialogo competitivo)	34
Art. 75 (Partenariato per l'innovazione)	34
Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)	35
Art. 77 (Consultazioni preliminari di mercato)	35
Art. 78 (Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti)	35
Art. 79 (Specifiche tecniche)	35
Art. 80 (Etichettature)	35
Art. 81 (Avvisi di pre-informazione)	35
Art. 82 (Documenti di gara)	36
Art. 84 (Pubblicazione a livello europeo)	36
Art. 85 (Pubblicazione a livello nazionale)	36
Art. 86 (Avviso volontario per la trasparenza preventiva)	36



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 87 (Disciplinare di gara e capitolato speciale)	36
Art.88 (Disponibilità digitale dei documenti di gara)	37
Art.89 (Inviti ai candidati)	37
Art. 90 (Informazione ai candidati e agli offerenti)	37
Art. 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte)	37
Art.92 (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte)	37
Art. 93 (Commissione giudicatrice)	38
Art. 94 (Cause di esclusione automatica)	38
Art. 95 (Cause di esclusione non automatica)	38
Art. 96 (Disciplina dell'esclusione)	39
Art.97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)	39
Art. 98 (Illecito professionale grave)	39
Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti)	40
Art. 100 (Requisiti di ordine speciale)	40
Art. 101 (Soccorso istruttorio)	41
Art.102 (Impegni dell'operatore economico)	41
Art.103 (Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo)	41
Art.104 (Avvalimento)	41
Art. 105 (Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita)	42
Art.106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)	42
Art.107 (Principi generali in materia di selezione)	42
Articolo 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti)	42
Art. 109 (Reputazione dell'impresa)	43



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 110 (Offerte anormalmente basse)	43
Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)	43
Art. 112 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)	43
Art. 113 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)	44
Art.114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)	44
Art.115 (Controllo tecnico contabile e amministrativo)	44
Art.116 (Collaudo e verifica di conformità)	44
Art. 117 (Garanzie definitive)	44
Art. 118 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)	45
Art.119 (Subappalto)	45
Art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)	45
Art. 121 (Sospensione dell'esecuzione)	46
Art.122 (Risoluzione)	46
Art. 124 (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)	46
Art. 125 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)	47
Art.127 (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati)	47
Art. 128 (Servizi alla persona)	47
Art. 129 (Appalti riservati)	47
Art. 130 (Servizi di ristorazione)	48
Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa)	48
Articolo 132 (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)	48
Articolo 133 (Requisiti di qualificazione)	48
Articolo 134 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)	48



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Articolo 135 (Servizi di ricerca e sviluppo)	49
Articolo 136 (Difesa e sicurezza)	49
Articolo 137 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)	50
Articolo 138 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)	51
Articolo 139 (Contratti secretati)	51
Articolo 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)	52
Articolo 141 (Ambito e norme applicabili)	53
Articolo 142 (Joint venture e affidamenti a imprese collegate)	54
Art. 143 (Attività esposte direttamente alla concorrenza)	54
Art. 144 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)	55
Art. 145 (Attività svolte in Paesi terzi)	55
Art. 146 (Gas ed energia termica)	55
Art. 147 (Elettricità)	56
Art. 148 (Acqua)	56
Art. 149 (Servizi di trasporto)	57
Art. 150 (Settore dei porti e degli aeroporti)	57
Art. 151 (Settore dei servizi postali)	57
Art.152 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)	57
Art. 153 (norme applicabili)	57
Art. 154 (Accordi quadro)	58
Art. 155 (Tipi di procedure)	58
Art. 156 (Procedura ristretta)	59
Art. 157 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)	59



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Articolo 158 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)	59
Art. 159 (Disponibilità digitale dei documenti di gara)	60
Art. 160 (Comunicazione delle specifiche tecniche)	61
Art. 161 (Pubblicità e avviso periodico indicativo)	61
Art. 162 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)	61
Articolo 163 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)	61
Art. 164 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)	62
Articolo 165 (Inviti ai candidati)	62
Art. 166 (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)	62
Art. 167 (Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente)	63
Art. 168 (Procedure di gara con sistemi di qualificazione)	63
Art. 169 (Procedure di gara regolamentate)	64
Art. 170 (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)	64
Art. 171 (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)	64
Art. 172 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)	64
Art. 173 (Servizi sociali e altri servizi assimilati)	65
Art. 174 (Nozione)	65
Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)	65
Art. 176 (Oggetto e ambito di applicazione)	66
Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)	66
Art. 178 (Durata della concessione)	67
Art. 179 (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)	68
Art. 180 (Contratti misti di concessione)	68



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 181 (Contratti esclusi)	69
Art. 182 (Bando)	69
Art. 183 (Procedimenti)	70
Art. 184 (Termini e comunicazioni)	71
Art. 185 (Criteri di aggiudicazione)	71
Art. 186 (Affidamenti dei concessionari)	72
Art. 187 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)	73
Art. 188 (Subappalto)	73
Art. 189 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)	73
Art. 190 (Risoluzione e recesso)	75
Art. 191 (Subentro)	75
Art. 192 (Revisione del contratto di concessione)	75
Art. 193 (Procedura di affidamento)	76
Art. 194 (Società di scopo)	76
Art. 195 (Obbligazioni delle società di scopo)	77
Art.196 (Definizione e disciplina)	77
Art.197 (Definizione e disciplina)	78
Art.198 (Altre disposizioni in materia di gara)	78
Art.199 (Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie)	78
Art. 200 (Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica)	78
Art.201 (Partenariato sociale)	79
Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere)	79
Art. 203 (Affidamento di servizi globali)	79



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 204 (Contraente generale)	79
Art.205 (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)	81
Art.206 (Controlli sull'esecuzione e collaudo)	82
Art. 207 (Sistema di qualificazione del contraente generale)	82
Art.208 (Servizi globali su beni immobili)	82
Art. 209 (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)	83
Art. 210 (Accordo bonario per i lavori)	83
Art. 211 (Accordo bonario per i servizi e le forniture)	83
Art. 212 (Transazione)	84
Art. 213 (Arbitrato)	84
Art. 214 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)	84
Art. 215 (Collegio consultivo tecnico)	84
Art. 216 (Pareri obbligatori)	84
Art. 217 (Determinazioni)	84
Art. 218 (Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico)	85
Art. 219 (Scioglimento)	85
Art. 220 (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC)	85
Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la cabina di regia. Governance dei servizi)	85
Art. 222 (Autorità nazionale anticorruzione - ANAC)	86
Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)	87
Art. 224 (Disposizioni ulteriori)	87
Art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)	87



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)

88

Art. 227 (Aggiornamenti) 228 (Clausola di invarianza finanziaria) e 229 (Entrata in vigore)

88



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

LIBRO I PARTE I

Titolo I – I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Principio del risultato)

L'articolo 1 definisce il principio del **risultato** ed esecuzione dell'affidamento di un contratto e ne scandisce i principi idonei a perseguirlo richiamando legalità, **trasparenza** e concorrenza. Quest'ultima è funzionale a conseguire il **miglior** risultato possibile nell'affidare ed eseguire i **contratti**. Si sottolinea poi che il principio di risultato è perseguito nell'interesse della **comunità** e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea ed è il **criterio** prioritario per valutare la **responsabilità** del personale che svolge funzioni **amministrative**.

Art.2 (Principio della fiducia)

L'articolo 2 contiene la nozione di **fiducia**, elemento fondante nel settore dei **contratti** pubblici. Tale principio **favorisce** e valorizza l'iniziativa e l'**autonomia** decisionale dei **funzionari** pubblici. L'articolo vuole evidenziare, altresì, che relativamente alle fasi di **programmazione**, progettazione, affidamento ed **esecuzione** dei contratti, costituisce **colpa grave** la palese violazione di regole di prudenza, perizia e **diligenza**. Infine, sono indicati alle stazioni appaltanti i **metodi** per promuovere la **fiducia** nell'azione legittima, sottolineando la necessità di adottare azioni per la copertura **assicurativa** dei rischi per il personale.

Art. 3 (Principio dell'accesso al mercato)

L'articolo 3 sancisce che le stazioni appaltanti dovranno favorire l'accesso al **mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di **concorrenza**, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di **proporzionalità**.

Art. 4 (Criterio interpretativo e applicativo)

L'articolo 4 prevede che le disposizioni del codice si **interpretano** e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5 (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

L'articolo 5 introduce una norma specifica sull'obbligo reciproco di **correttezza** e **buona fede**. Sono disciplinati in seguito i casi di aggiudicazione **annullata** su ricorso di terzi o in **autotutela**, non considerando **incolpevole** l'affidamento se l'illegittimità era agevolmente rilevabile in base alla **diligenza** professionale richiesta. Resta ferma la concorrente **responsabilità** dell'operatore economico che ha conseguito l'**aggiudicazione** illegittima con un comportamento **illecito**.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

L'articolo 6 attuando i principi di **solidarietà sociale** e di **sussidiarietà** orizzontale, concede facoltà, alla pubblica amministrazione, di apprestare modelli organizzativi di **amministrazione condivisa** con gli enti del **Terzo settore** di cui al [d.lgs. n. 117 del 2017](#), che contribuiscano al perseguimento delle **finalità sociali**.

Art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

L'articolo 7 stabilisce che le **pubbliche amministrazioni** organizzano **autonomamente** le proprie attività e che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono **affidare** direttamente a società **in house** lavori, servizi o forniture con un **provvedimento motivato** che in caso di prestazioni **strumentali** si intende **sufficientemente** motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi possono emergere anche mediante la **comparazione** con gli **standard** di riferimento della società **Consip S.p.a.**

Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

L'articolo 8 mira a garantire **autonomia** contrattuale alle **pubbliche** amministrazioni e un **equo** compenso ai **professionisti** per le loro prestazioni, fatta salva la possibilità di affidare incarichi a titolo **gratuito**.

Art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

L'articolo 9 disciplina le circostanze **straordinarie** e **imprevedibili**, concedendo alla parte svantaggiata il diritto alla **rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali, ripristinando **l'equilibrio** originario del contratto oggetto di affidamento, salvo in verificarsi di circostanze che rendono la prestazione in parte o temporaneamente **inutile** o **inutilizzabile** per uno dei contraenti. Si prevede infine che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoziazione**.

Art. 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

L'articolo 10 dispone **limitazioni** nei confronti di operatori economici di cui sia stata accertata la sussistenza di cause di **esclusione**, quelle indicate agli articoli 94 e 95 sono **tassative** e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito. Infine si prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre **requisiti speciali**, di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, attinenti e **proporzionati** all'oggetto del contratto.

Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di applicazione dei **contratti collettivi**, nello specifico stabilisce che al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e



territoriale in vigore per il **settore** e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Ne è data preventiva pubblicità nei bandi e negli inviti, fatta salva la possibilità, per gli operatori economici, di **indicare** – con dichiarazione allegata propria offerta – il **differente** contratto collettivo da essi applicato. L'articolo, in ultimo, regola i casi di inadempienza contributiva, prevedendo che in tali casi la **stazione** appaltante **trattiene** dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli **enti previdenziali** e **assicurativi**. In caso invece di **ritardo** nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trascorsi 15 giorni dall'invito del **responsabile unico del progetto**, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai **lavoratori** le retribuzioni **arretrate**, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 12 (Rinvio esterno)

L'articolo 12 **rinvia** ad altre norme per tutto quanto non **espressamente** previsto dal codice, nello specifico la legge [7 agosto 1990, n. 241](#) ed al codice civile.

TITOLO II – L'AMBITO DI APPLICAZIONE, IL RESPONSABILE UNICO E LE FASI DELL'AFFIDAMENTO

Art. 13 (Ambito di applicazione)

L'articolo 13 sancisce l'ambito di **applicazione** e prevede che le disposizioni del codice si applicano ai contratti di **appalto** e di concessione ma non ai contratti **esclusi**, attivi e a titolo gratuito, né tantomeno ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori.

Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

L'articolo 14 individua le soglie di **rilevanza** europea per l'applicazione del codice :

- euro 5.382.000 per gli **appalti pubblici** di lavori e per le concessioni;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità **governative** centrali, salvo che appartengano al settore della **difesa**, in tal caso questa soglia si applica solo agli appalti concernenti determinati **prodotti** di cui all'allegato III direttiva 2014/24/UE;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti **sub-centrali**, nonché per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della **difesa**;
- euro 750.000 per gli appalti di **servizi sociali** e assimilati elencati all'**allegato XIV** alla direttiva **2014/24/UE**.

Di seguito le soglie nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di **lavori**;

- euro 431.000 per gli appalti di **forniture**, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 per i contratti di **servizi**, per i servizi sociali e assimilati elencato nell' allegato XIV alla **direttiva 2014/24/UE**.

Successivamente l'articolo indica i criteri per calcolare il valore **stimato** degli appalti. Questo deve basarsi sull'importo **totale** pagabile al netto **dell'IVA** comprendendo qualsiasi forma di opzioni o rinnovi del contratto ed anche eventuali **premi** o pagamenti per i candidati o gli offerenti, si disciplinano poi anche i **criteri** per calcolare il valore stimato degli appalti con riferimento a stazioni appaltanti o enti concedenti composti da unità operative **distinte**. All'interno dell'articolo è poi ribadito anche il principio del **divieto** di **frazionamento** artificioso: un appalto non può essere **frazionato** per evitare l'**applicazione** delle norme del codice e solo ragioni **oggettive** possono giustificare l'operazione di **suddivisione**. Nello stesso senso la scelta del **metodo** per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per **evitare** l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. L'importo **stimato** dell'appalto o concessione è quantificato al momento **dell'invio** dell'avviso di indizione di gara o del bando. Successivamente vengono fissati i **criteri** per calcolare il **valore** dell'appalto distintamente per i contratti di lavori, servizi e forniture e sono stabiliti i parametri per **calcolare** il valore di appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di **regolarità** o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. La norma si sofferma poi sui criteri di calcolo del valore per **particolari tipologie** di servizi, stabilendo altresì che in caso di appalto **misto** di servizi e forniture, il calcolo del valore stimato debba effettuarsi sul valore **totale** degli uni e delle altre prescindendo dalle rispettive **quote** e comprendendo il **valore** delle operazioni di posa e di installazione. Infine si individua la disciplina applicabile in caso di contratti **misti**, anche nei settori **speciali**, prevedendo come regola l'applicazione della disciplina del **tipo** di appalto il cui oggetto è **prevalente**, da determinarsi, a sua volta, in base al valore **stimato** più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. Viene fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di **aggiudicare** appalti distinti, con la previsione che tale decisione non può mai essere adottato allo scopo di **eludere** l'applicazione del codice.

Art.15 (Responsabile unico del progetto (RUP))

L'articolo 15 regola la figura del responsabile unico del progetto (**RUP**) che è nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, dalle **stazioni appaltanti** e gli **enti concedenti** tra i loro dipendenti, assunti anche a tempo determinato. In caso di mancata nomina del RUP l'incarico è svolto dal **responsabile dell'unità organizzativa** competente per l'intervento. Successivamente è stabilito che oltre al RUP sono nominati altri responsabili del procedimento con compiti svolti in ciascuna **fase**. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei **termini** previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico e può disporre di una struttura di **supporto**. L'articolo prevede inoltre un piano di formazione **specialistica** per il personale della stazione appaltante. Negli appalti pubblici, è **vietata** l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto **aggiudicatario** dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.



Art. 16 (Conflitto di interessi)

L'articolo 16 attiene al conflitto di **interessi**, che si ha quando un soggetto che intervenendo nella procedura ne può **influenzare** il risultato in virtù di un **interesse** personale. Si disciplina che la percepita **minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, **prevenire** e **risolvere** in modo efficace ogni ipotesi di **conflitto** di interesse. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di **conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure.

Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento)

L'articolo 17 scandisce le **fasi** delle procedure di affidamento, in primo luogo è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi **essenziali** del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Quando vi è un affidamento **diretto** si prevede che detto provvedimento sia direttamente **costitutivo**. Si prevedono poi i **termini** per concludere le procedure come indicati nell'allegato I.3. che a sua volta viene **abrogato** da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della pubblica amministrazione, che lo **sostituisce** integralmente anche in qualità di allegato al codice. L'articolo prevede che ogni concorrente può presentare una sola **offerta**, che è **vincolante** per il periodo indicato nel bando o nell'invito, salvo richiesta della stazione appaltante per il **differimento** del termine. Si prevede poi la formulazione di una **proposta** di aggiudicazione alla stazione appaltante o ente concedente parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a **favore** del concorrente che ha presentato la **migliore** offerta non **anomala**. L'aggiudicazione viene disposta dall'organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei **requisiti** in capo all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza. L'offerta è **revocabile** fino a termine stabilito e la sua esecuzione può essere iniziata, anche prima della **stipula**, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni **d'urgenza**, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente **imprevedibili** per evitare situazioni di pericolo e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave **danno** all'interesse pubblico

Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione)

L'articolo 18 determina le varie **modalità** di stipula del contratto: scritta nel rispetto delle disposizioni del codice dell'**amministrazione digitale**, elettronica, forma pubblica amministrativa, prevedendole a pena di **nullità**. Successivamente è disciplinato il termine massimo di 60 giorni per stipulare il contratto pubblico, con le relative **eccezioni**. La eventuale pendenza di contenzioso non sospende il **decorso** del termine. Si prevede che il contratto non può essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo casi in cui è stata **presentata** o ammessa una sola offerta, ovvero in casi di **accordo quadro**, nonché relativamente ad appalti basati su un sistema **dinamico** di acquisizione. Non è mai giustificata la **sospensione** in presenza di un contenzioso ed è sospesa la stipula del contratto se è proposto



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda **cautelare**. l'aggiudicatario può far constatare il silenzio **inadempimento** o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione **appaltante** o dell'ente concedente. La **mancata** stipula del contratto nei termini indicati può costituire motivo di revoca. L'articolo prevede inoltre che il contratto è sottoposto alla condizione **risolutiva** da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula, al termine del quale il contratto si intende approvato.

Parte II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Art. 19 (Principi e diritti digitali)

L'articolo 19 invita le stazioni appaltanti a garantire principi di neutralità **tecnologica**, **trasparenza** e protezione dati per assicurare la **digitalizzazione** dell'intero ciclo di vita dei contratti. Viene intimato alle stazioni appaltanti a non richiedere dati o informazioni che sono già nella loro **disponibilità**. I dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi **fruibili** in formato **aperto** ed allo stesso modo dovranno adeguarsi i soggetti **titolari** di banche dati. E' previsto che anche le **valutazioni** delle offerte saranno gestite con procedure **automatizzate**. I gestori delle piattaforme assicurano la **conformità** alle regole tecniche.

Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)

L'articolo 20 dispone che le **comunicazioni** e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. Le **regioni** e le **province autonome** assicurano la **trasparenza** nel settore dei contratti pubblici.

Art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

L'articolo 21 reca disposizioni in merito al **ciclo di vita digitale** dei contratti pubblici che si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, tutte **gestite** attraverso **piattaforme** e servizi digitali.

Art. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di **ecosistema** nazionale di approvvigionamento **digitale**, che è costituito dalle **piattaforme** e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti, queste ultime consentono l'**acquisizione** o la redazione degli **atti**, la **pubblicazione** dei dati, l'**accesso** alla documentazione di gara, la **presentazione** delle offerte, nonché l'apertura, la **gestione** e la **conservazione** del fascicolo di gara in modalità digitale.

Art.23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

L'articolo 23 prevede che l'ANAC è **titolare** in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti e delle relative sezioni. Dispone altresì che l'autorità **individua** con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati. È regolato che nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici **confluiscono**



tutte le informazioni contenute nelle banche dati **esistenti**, anche a livello territoriale, rendendo così disponibili, anche gli **affidamenti diretti** a società in house, le **informazioni** necessari allo svolgimento delle fasi **dell'intero ciclo di vita** dei contratti pubblici. È disciplinato che con proprio provvedimento l'**ANAC** individua le informazioni, i termini, le modalità, i tempi e le forme di **comunicazione** che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale, ed ha anche facoltà di emettere **sanzioni** in caso di **omissioni**.

Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

L'articolo 24 introduce il **fascicolo virtuale** dell'operatore economico, che contiene dati utili alle **verifiche** e alle **attestazioni** per i soggetti esecutori, si utilizza infatti per la **partecipazione** a tutte le procedure di gara. Si dispone altresì che l'ANAC garantisce **l'accessibilità** al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti ed ha facoltà di predisporre elenchi di operatori economici **già accertati**. Al fine di espletare l'attività illustrata in precedenza, l'ANAC individua le **tipologie** di dati da inserire nel fascicolo virtuale ed i **termini** e le regole tecniche per l'acquisizione.

Art.25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

L'articolo 25 dispone che le piattaforme di **approvvigionamento digitale** non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o **limitare** la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero **distorcere** la concorrenza, né **modificare** l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Si assicura la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento informatico. L'articolo, in ultimo, garantisce la possibilità di **avvalersi** di piattaforme messe a **disposizione** da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, nei casi in cui non si è **dotati** di una propria piattaforma.

Art. 26 (Regole tecniche)

L'articolo 26 dispone che l'AgID, di intesa con l'ANAC, è **competente** a stabilire i requisiti tecnici e le modalità per la **certificazione** delle piattaforme. Il superamento della verifica consente **l'integrazione** con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme **certificate**.

Art.27 (Pubblicità legale degli atti)

L'articolo 27 prevede che la pubblicità degli atti è **garantita** dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici che trasmette i dati all'ufficio pubblicazioni dell'UE. Si dispone altresì che la documentazione di gara è resa **costantemente** disponibile attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti. **L'ANAC**, con proprio provvedimento da adottare entro 60 sessanta giorni, stabilisce i **tempi** e le **modalità** di attuazione del presente articolo.

Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici)

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di **trasparenza**, stabilisce che le informazioni e i dati disponibili sono trasmessi **tempestivamente** alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

saranno pubblicati i **curricula** della commissione giudicatrice nonché i **resoconti** della gestione finanziaria dei contratti.

Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni)

L'articolo 29 dispone che tutte le **comunicazioni** sono eseguite tramite le **piattaforme dell'ecosistema nazionale** e, per quanto non previsto dalle **predette**, mediante l'utilizzo del **domicilio digitale**

Art. 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

L'articolo 30 prevede che sia aumentata l'**efficienza** tramite ricorso a soluzioni tecnologiche. A tal fine le stazioni appaltanti hanno il compito di **assicurare** la disponibilità del codice sorgente e introdurre clausole volte ad assicurare gli effetti **indesiderati** dell'automazione. Si dispone altresì che le decisioni assunte con strumenti digitali rispettino i principi di **conoscibilità** e comprensibilità, non **esclusività** e discriminazione algoritmica, con l'obbligo di **minimizzare** i margini di errore.

Art.31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)

L'articolo 31 prevede l'istituzione presso l'ANAC di un'**anagrafe** degli operatori economici coinvolti, al fine di censire i **protagonisti** del mercato. I dati dell'Anagrafe sono resi **disponibili** a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Art. 32 (Sistemi dinamici di acquisizione)

L'articolo 32 reca disposizioni in materia di sistemi **dinamici** di acquisizioni per usi **correnti**, effettuate con procedimento interamente **elettronico** con una divisione per **categorie** definite. È compito delle stazioni appaltanti precisare i **criteri** di selezione applicabili per ciascuna categoria. Successivamente si disciplinano i termini nei settori **ordinari**, fissando ad un minimo di **30 giorni** –a decorrere dalla data di **trasmissione** del bando di gara– per la **ricezione delle domande**, e di almeno **10 giorni** per la ricezione delle **offerte**, a decorrere dalla data di **invito** a presentare offerte. La norma impone anche in questo caso l'utilizzo di mezzi elettronici, intimando a prevedere espressamente che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. L'articolo prevede che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **valutano** tali domande in base ai criteri di selezione entro **10 giorni** lavorativi dal loro ricevimento, con facoltà di **proroga**. È spiegato inoltre il meccanismo con cui, in questo ambito, i partecipanti ammessi si aggiudicano l'appalto, nello specifico:

- nei settori **ordinari**, all'offerente che ha presentato la **migliore** offerta in base ai criteri del bando, ovvero nell'invito a confermare **interesse** nei casi di avviso di pre-informazione;
- nei settori **speciali**, oltre ai criteri precedenti, è compreso anche l'invito a presentare **un'offerta** quando come mezzo di indicazione si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di **qualificazione**.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

E' previsto inoltre che le stazioni appaltanti possono **esigere** che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il **documento di gara unico europeo**. A tal proposito, si stabilisce che è doveroso informare la **Commissione europea** per qualsiasi **variazione**. La norma prevede che i contributi di carattere amministrativo non possono essere posti a carico degli **operatori** durante il periodo di **validità** del sistema dinamico. E' previsto, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di **Consip S.p.a.**, può provvedere alla **realizzazione** e gestione di un sistema dinamico di acquisizione, **sostituendosi** così alle stazioni appaltanti.

Art. 33 (Aste elettroniche)

L'articolo 33 consente la possibilità di ricorrere ad **aste elettroniche** –salvo gli appalti di **servizi** e di **lavori** che hanno per oggetto prestazioni **intellettuali**– classificando le proposte in modo automatico. È concesso, tuttavia, facoltà alle stazioni appaltanti di stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia **preceduta** da un'asta elettronica, basata su criteri di **prezzo**, valori degli elementi dell'offerta nei casi in cui è adottato il criterio del miglior rapporto **qualità/prezzo**. È previsto che quando è indicato il ricorso all'asta elettronica, i documenti di gara comprendono:

- gli **elementi** oggetto dell'asta quantificabili in cifre o percentuali;
- i **limiti** dei valori presentati;
- le **informazioni** messe a disposizione dagli offerenti e quelle sullo svolgimento dell'asta;
- le **condizioni** alle quali gli offerenti potranno rilanciare;
- le informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato.

È disciplinato che un'offerta è considerata **ammissibile** se presentata da offerente non escluso e se soddisfa i criteri di selezione previsti. Sono considerate invece **irregolari** le offerte che non rispettano i documenti di gara, ovvero quelle ricevute in ritardo, nonché quelle in cui vi sono prove di **corruzione** o turbativa d'asta. **Inaccettabili** saranno le offerte presentate da chi non possiede qualificazione necessaria, inadeguate invece quelle che non presentano alcuna pertinenza con l'appalto. È disposto che nel corso di **ogni fase d'asta**, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reali le informazioni in merito alla **classificazione** degli offerenti, esclusa la possibilità di rendere nota **l'identità** degli offerenti. La fase d'asta sarà dichiarata **conclusa** secondo la data indicata, ovvero quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori, nonché quando il numero di fasi d'asta è stato raggiunto.

Art. 34 (Cataloghi elettronici)

L'articolo 34 concede la facoltà per le stazioni appaltanti di chiedere la presentazione sotto forma di **catalogo elettronico**, quando ciò avviene è indicato nel bando di gara con specificazione tutte le informazioni relative al **formato** ed alle modalità. È previsto che le stazioni appaltanti possono procedere basandosi su un sistema dinamico di acquisizione a condizione che la domanda di partecipazione sia **accompagnata** da un catalogo elettronico.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza)

L'articolo 35 dispone che, fatta salva la disciplina per i contratti **secretati**, vi è esercizio del diritto di **accesso** in ogni procedura aperta, in quelle ristrette relativamente ai soggetti che partecipano. I dati non possono essere reci conoscibili fino alla **scadenza** dei termini. È prevista tuttavia l'esclusione alle informazioni contenenti **segreti** tecnici o commerciali o relazioni riservate del direttore dei lavori.

Art.36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)

L'articolo 36 prevede la diretta **messa a disposizione** in piattaforma dell'offerta dell'aggiudicataria, per cui l'offerta, insieme a tutti i verbali di gara e agli atti, è resa disponibile attraverso la piattaforma digitale di **e-procurement** utilizzata dalla stazione appaltante. È disposta la stessa regolamentazione anche per gli operatori economici collocatisi nei primi **cinque posti** in graduatoria. Può verificarsi il caso in cui la stazione appaltante ritenga **insussistenti** le ragioni di segretezza indicate dall'offerente. Nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante o l'ente concedente dà atto delle decisioni sulle eventuali richieste di **oscuramento** di parti delle offerte, che sono impugnabili ed in tal caso le parti intimare possono **costituirsì** entro **dieci giorni** dal perfezionamento nei propri confronti della **notifica** del ricorso.

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Art.37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

L'articolo 37 dispone che le stazioni appaltanti adottano **programma** triennale dei lavori pubblici e acquisti di beni in **coerenza** con il bilancio ed approvano l'elenco **annuale** dei lavori da avviare. Il programma contiene i **lavori** il cui **importo** si stima pari o superiore a **150.000 euro**, mentre il programma triennale di acquisti di **beni** e **servizi** indica quelli di importo stimato pari o superiore a **140.000 euro**. L'articolo prevede che con l'allegato I.5 sono definiti: gli **schemi tipo** e gli ordini di priorità degli interventi con specificazione delle fonti di finanziamento; le **condizioni** per modificare la programmazione; le **modalità** di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori. L'allegato però sarà **abrogato** in vigore in un corrispondente regolamento ministeriale.

Art.38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)

L'articolo 38 introduce un procedimento dedicato alla **localizzazione** delle opere di interesse statale. Successivamente si specificano i casi di **esclusione** dell'applicazione della disposizione, circoscritti alle opere espressamente indicate per le quali la **conformità** del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla disciplina urbanistica ed edilizia sia stata già **accertata**, rendendosi, dunque, ultronei e non giustificati **aggravamenti** procedurali e duplicazioni. La norma poi delinea l'avvio del procedimento, stabilendo che la stazione appaltante o l'ente concedente devono provvedere alla convocazione di una **conferenza di servizi** volta all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Relativamente alle opere di interesse statale, è stabilito che la stazione appaltante **trasmette** il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore

dei lavori pubblici ovvero il provveditorato interregionale per ricevere un **parere**, se si ravvisano carenze il progetto è restituito entro 15 giorni con facoltà di reintegrazione entro ulteriori 15 giorni. Quando non è richiesto parere, il progetto è **valutato** dalla conferenza di servizi di cui sopra che si esprimerà entro 60 giorni in materia di impatto **ambientale**. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi e sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza **archeologica** in corso d'opera. Gli esiti della **valutazione** di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla **conferenza di servizi**. Per gli appalti **conseguenti** al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono **validi** i pareri già acquisiti, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione **ambientale**, salvo casi di ritiro per **vizi** o circostanze inerenti ai pareri. Restano ferme le disposizioni **speciali vigenti** per determinate tipologie di opere pubbliche di **interesse nazionale**, comprese quelle relative agli interventi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

Art.39 (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)

L'articolo 39 concede al governo la facoltà di qualificare –con delibera del Consiglio dei Ministri– una infrastruttura come **strategica** e di **preminente interesse nazionale** inserendola nel DEF con l'indicazione dei criteri di **rendimento** attesi in termini di sviluppo, dei **costi** stimati e del **cronoprogramma** di realizzazione. Si dispone che tali interventi sono **automaticamente** inseriti nelle intese istituzionali di programma. L'articolo disciplina i casi di opposizione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale riservando la facoltà al **Presidente del Consiglio dei Ministri** di **approvare** il progetto di fattibilità tecnico- economica delle infrastrutture oggetto di **opposizione** con l'adozione di un **decreto**, formulato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del **CIPESS**.

Art.40 (Dibattito pubblico)

L'articolo 40 attribuisce alla stazione appaltante o all'ente concedente il potere di **indire** il dibattito pubblico oltre i casi di procedura obbligatoria, e ciò nell'ipotesi in cui se ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare **rilevanza sociale** dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio. Si prescrive la pubblicazione ,sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, di una **relazione** contenente il progetto dell'opera e l'analisi di **fattibilità** delle eventuali alternative progettuali. È riconosciuta facoltà a tutti i **portatori di interesse** diffusi di presentare osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni. Competente alla **valutazione** di queste ultime sarà la stazione appaltante che elaborerà i successivi livelli di progettazione. L'allegato I.6 disciplina i casi in cui il dibattito pubblico è **obbligatorio** e le relative modalità di partecipazione.

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Art.41 (Livelli e contenuti della progettazione)

L'articolo 41 attua una significativa **revisione** della disciplina vigente con lo scopo di semplificare i contenuti, introducendo una **riduzione** degli attuali **tre** livelli di progettazione a **due** soli livelli costituiti dal progetto di **fattibilità** tecnica ed economica e dal progetto esecutivo della disciplina contenuta nel codice. Si stabilisce che l'allegato I.7 regola le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della **progettazione**, oltre ad indicare i requisiti delle **prestazioni** contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica. L'articolo disciplina le modalità procedurali di verifica preventiva dell'interesse **archeologico**, richiamando all'allegato I.8, **abrogandolo** in favore di un corrispondente regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture, si precisa poi che le Regioni a statuto speciale e le Province **autonome** disciplinano la procedura per le opere di loro competenza. E' disposto che relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere **omesso** il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Si specificano, in seguito, le **finalità** ed il contenuto del progetto di fattibilità tecnico – economica, fornendo i **criteri** da osservare per la relativa redazione e stabilendo che l'approvazione di tale progetto **legittima**, con valore sostanziale di vincolo, l'avvio della procedura **espropriativa**. Sono contenute nell'articolo le **indicazioni** del progetto esecutivo e dei necessari documenti a corredo, specificando che alla redazione provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle **garanzie** di coerenza e speditezza. L'affidamento **disgiunto** non è precluso, imponendo però l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende **necessario**, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento **esterno**, l'avvio della progettazione dipende dalle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla fattibilità tecnica. È disposto che gli **oneri** della progettazione e gli altri adempimenti connessi **gravano** sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedenti, mentre le spese strumentali per le attività connesse al piano degli interventi di **manutenzione** sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Per i contratti relativi a **lavori, servizi e forniture**, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro elaborate prendendo a riferimento i contratti collettivi di settore. Il **costo** dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, invece, è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali sono definiti **nell'allegato I.14**, che sarà abrogato in favore di un **decreto del MIT** previo parere dell'ISTAT. Nei contratti di **lavori e servizi**, saranno i costi della manodopera a determinare l'importo posto a base di gara, con la possibilità di dimostrare che il **ribasso** deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L'allegato **I.13** stabilisce le modalità di determinazione dei **corrispettivi** per le fasi **progettuali** da porre a base degli affidamenti dei servizi di **ingegneria e architettura**, i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle **stazioni appaltanti** e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione **dell'importo** da porre a base di gara dell'affidamento.

Art.42 (Verifica della progettazione)

L'articolo 42 specifica le modalità di espletamento e individua i profili oggetto della verifica della progettazione. Prevede che ogni progetto sia sottoposto a una **verifica** correlata ai contenuti del

documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico **organo** ed ha luogo durante lo **sviluppo** della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. Sarà il RUP ad accertare la **coerenza** del progetto rispetto al documento di indirizzo, tale compito serve ad accertare la **conformità** alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti. L'allegato I.7 indica le modalità delle attività di verifica.

Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

L'articolo 43 attiene all'individuazione dei casi di utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa **digitale** che sono ritenuti obbligatori. Si prevede poi la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere l'assegnazione di un **punteggio** premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici **specifici**. È indicato il contenuto dell'allegato I.9, relativo ai metodi e strumenti di gestione **informativa** digitale delle costruzioni, nel quale sono disciplinati tutti i profili specificamente indicati dal comma.

Art. 44 (Appalto integrato)

L'articolo 44 disciplina che la stazione appaltante può stabilire –con scelta motivata– che il contratto abbia per oggetto la progettazione **esecutiva** e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di **fattibilità** approvato, salvo che si tratti di opere di manutenzione **ordinaria**. Quando si verifica tale fattispecie, gli operatori economici devono possedere i **requisiti** prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati e l'offerta ha ad **oggetto** sia il progetto esecutivo che il prezzo. È previsto che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla **redazione** del progetto, sarà indicata la modalità per la **corresponsione** diretta al progettista.

Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche)

L'articolo 45 stabilisce che le risorse per remunerare le attività **tecniche** gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la **previsione** alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. È prevista la destinazione di risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, a valere sugli **stanziamenti** delle procedure di affidamento ma in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, fatta salva la facoltà delle stazioni di prevedere **modalità** diverse di retribuzione. È disposto che gli incentivi per funzioni tecniche, pari all'80 per cento delle risorse, sono **erogati** direttamente al personale dipendente. L'**incentivo** è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed è **subordinato** all'accertamento dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche. È stabilito che la **residua** percentuale delle risorse, **pari al 20%**, è destinata in particolar modo alla **formazione** per l'incremento delle competenze digitali, alla **specializzazione** del personale che svolge funzioni tecniche, **all'assicurazione** obbligatoria del personale. L'articolo, infine, prevede che una quota degli incentivi previsti dal comma 2, non superiore al 25 per cento, possono essere **destinate** alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di **committenza**.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 46 (Concorsi di progettazione)

L'articolo 46 rinvia alla disciplina contenuta nelle **direttive comunitarie** sugli appalti pubblici e sui settori speciali e prevede che il **concorso** di progettazione può svolgersi in una o due fasi. Nel primo caso, che costituisce la regola, il concorso è direttamente **finalizzato** all'acquisizione di un progetto, nel secondo vi sarà una prima fase diretta a **selezionare** le migliori proposte ideative ed una seconda tesa all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. È stabilito che nei casi di concorsi di progettazione, il **pagamento** del premio determina il **trasferimento** della proprietà del progetto dal vincitore alla stazione appaltante o all'ente concedente. L'articolo stabilisce, infine, l'applicazione delle disposizioni in esame anche ai concorsi di **idee**.

Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

L'articolo 47 reca disposizioni sul funzionamento del **consiglio superiore dei lavori pubblici**, che esercita funzioni consultive ed esprime **pareri** obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, **demandando** ulteriori competenze e regole di funzionamento, all'allegato I.11.

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Art. 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

L'articolo 48 detta la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di importo **inferiore** alle **soglie** di rilevanza europea disponendo che per tali contratti la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse **transfrontaliero**.

Art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti)

L'articolo 49 disciplina le modalità operative del principio di **rotazione**, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti **sottosoglia**. È previsto il **divieto** dell'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente **uscente** nei casi in cui vi siano due affidamenti consecutivi con la commessa rientrante nello stesso settore **merceologico** ovvero di **opere** nonché di **servizi**. La stazione appaltante può suddividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre **limiti** al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti, da invitare alla successiva procedura negoziata. È consentita la **deroga** all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo **inferiore** a 5.000 euro.

Art. 50 (Procedure per l'affidamento)

L'articolo 50 disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici **inferiore** alle soglie di rilevanza europea. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie con le seguenti **modalità**:

- per i lavori di importo inferiore a **150.000 euro**, senza bisogno di consultare più operatori, assicurando la scelta di soggetti in possesso di **esperienze** pregresse documentate;
- per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, di importo inferiore a **140.000 euro**, con le medesime indicazioni si cui sopra;
- per la procedura negoziata senza bando, consultando almeno **cinque** operatori economici per lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **un milione** di euro ovvero pari o superiore a **140.000 euro** per l'affidamento di servizi e forniture;
- per la procedura negoziata senza bando, consultando almeno **dieci** operatori economici individuati in base a **indagini di mercato** o tramite **elenchi** di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a **un milione di euro**;

Si rimanda all'allegato II.1 per la modalità di selezione degli operatori da **invitare**, prevedendo il divieto di utilizzo del sorteggio o altro metodo **casuale**, nei casi in cui non risulti praticabile **nessun altro metodo** di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio **sito istituzionale** i nominativi degli **operatori consultati**. Si dispone che per gli affidamenti con procedura negoziata senza bando, si segue il criterio dell'offerta più vantaggiosa. È stabilito che le imprese pubbliche che contraggono contratti di interesse **transfrontaliero** con importo inferiore alle soglie devono seguire principi conformi al trattato UE a tutela della concorrenza. È previsto poi che la stazione appaltante può sostituire il certificato di verifica di **conformità** con quello di regolare **esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori. I bandi sono

Art. 51 (Commissione giudicatrice)

L'articolo 51 dispone che nel caso di aggiudicazione dei contratti in virtù dell'offerta più **vantaggiosa**, alla commissione giudicatrice può partecipare il **RUP**, anche in qualità di presidente.

Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti)

L'articolo 52 prevede, nei casi di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture con importo inferiore a **40.000 euro**, che gli operatori economici **auto-dichiarano** il possesso dei requisiti richiesti, che saranno verificati su base di campioni **sorteggiati**. È disposto che se dalla verifica non sia confermato il possesso dei requisiti si provvederà alla **risoluzione** del contratto con comunicazione **all'ANAC** che adotterà i suoi provvedimenti.

Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

L'articolo 53 ha ad oggetto le **garanzie** a corredo delle offerte e stabilisce che nelle procedure di affidamento diretto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che ricorrano particolari esigenze, in questi casi il relativo ammontare non può superare l'uno per cento



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

dell'importo previsto nell'avviso. Si dispone che nei casi motivati è **facoltà** della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale)

L'articolo 54 reca in materia di aggiudicazione con criterio del prezzo **minore**. Dispone che in caso di importi **inferiori** alle soglie, la stazione appaltante prevede **l'esclusione** delle offerte che risultano **anomale**. È previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli atti di indizione della procedura, il **metodo** per l'individuazione della soglia di anomalia, ovvero lo selezionano in sede di **valutazione delle offerte** tramite **sorteggio** tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 55 (Termini dilatori)

L'articolo 55 prevede che la stipula avviene entro **30 giorni** ed i termini **dilatatori** non si applicano agli affidamenti sottosoglia.

PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari)

L'articolo 56 disciplina i casi di appalti **esclusi** dall'applicazione del codice, nello specifico:

- appalti aggiudicati in base a norme **internazionali**;
- quelli finalizzati alla gestione di reti di telecomunicazioni o comunicazioni **elettroniche**;
- appalti di servizi riferiti a determinati oggetti quali ad esempio lavoro, **servizi legali**, servizi di media ecc.);
- appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto **esclusivo**.

Art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

L'articolo 57 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di **inserire** nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche **"clausole sociali"** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato e le **pari opportunità generazionali**, di **genere** e di **inclusione** lavorativa per le persone con **disabilità** o **svantaggiate**. È disposto che le stazioni appaltanti devono contribuire agli **obiettivi** previsti dal piano d'azione per la **sostenibilità ambientale** inserendo specifiche prescrizioni dei documenti di gara.

Art. 58 (Suddivisione in lotti)

L'articolo 58 garantisce la partecipazione delle piccole e medie imprese, prevedendo una suddivisione degli appalti in **lotti funzionali** ed il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità** di partecipazione da parte delle **microimprese**, piccole e medie imprese. Nell'atto di gara sono indicate le motivazioni circa la mancata suddivisione dell'appalto in



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

lotti. È concessa facoltà alla stazione appaltante di **limitare** il numero massimo di lotti per ragioni connesse all'**efficienza** della prestazione. Infine, è stabilito che sarà il bando di gara ad indicare le **modalità** di valutazione **comparativa** tra le offerte sui singoli lotti.

Art. 59 (Accordi quadro)

L'articolo 59 prevede la **possibilità** per le stazioni appaltanti di concludere **accordi quadro** di durata non superiore a **quattro** anni, indicando il valore dell'intera operazione ma senza ricorrere a questa modalità per eludere o **limitare** la concorrenza. E' stabilito che solo in presenza di più operatori economici, qualora l'accordo quadro non contenga **tutti** i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, è possibile prevedere diverse modalità di **riapertura**, totale o parziale, del **confronto** competitivo, essi si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo e la stazione appaltante fissa un **termine** per presentare le offerte - per iscritto- relative a ciascun appalto, scegliendo l'offerente con l'offerta **migliore** in base ai criteri fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

Art. 60 (Revisione prezzi)

L'articolo 60 prevede l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di **revisione** dei prezzi, esse non alterano la natura del contratto e si attivano al verificarsi di condizioni **sopravvenute** che determinano una **variazione** del costo dell'opera superiore al **5** per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80** per cento della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, è disposto l'utilizzo dei seguenti **indici** sintetici elaborati **dall'ISTAT**

- con riguardo ai contratti di **lavori**, gli indici sintetici di **costo di costruzione**;
- con riguardo ai contratti di **servizi e forniture**, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla **produzione** dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici sono pubblicati sul **portale istituzionale** ISTAT e con provvedimento adottato dal MIT, sono individuate eventuali **ulteriori categorie** di indici.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per gli **imprevisti**;
- le somme derivanti da **ribassi** d'asta;
- le somme disponibili relative ad **altri interventi** ultimati di competenza della **medesima stazione** appaltante.

Art. 61 (Contratti riservati)

L'articolo 61 dispone che le stazioni appaltanti possono **riservare** il diritto di partecipazione a operatori economici il cui scopo principale sia l'**integrazione** sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. In ugual modo hanno facoltà di prevedere meccanismi **premiali** per la

realizzazione di pari opportunità generazionali e di **inclusione**. L'allegato II.3 individua le tipologie di soggetti cui possono applicarsi queste disposizioni, salvo la possibilità di essere **abrogato** in favore di un regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PARTE III - DEI SOGGETTI

TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI

Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

L'articolo 62 concede la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere direttamente all'acquisizione di **forniture** e servizi di importo non superiore alle soglie di affidamento diretto, nonché di lavori di importo non superiore a **cinquecentomila** euro. A tal fine occorre che le stazioni appaltanti siano **qualificate** come da disposizioni contenute nell'allegato II.4 che può essere a sua volta sostituito da disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le stazioni appaltanti qualificate possono effettuare gare di importo **superiore** alla soglia, acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza, oltre che svolgere attività di committenza ausiliaria e appalti congiunti, utilizzare strumenti telematici di negoziazione, effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Le stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione ricorrono ad un **supporto** al RUP della centrale di committenza affidante. Sono poi previste attività di progettazione e affidamento, nonché di implementazione di convenzioni e accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, che possono essere svolte dalle centrali di committenza, a favore di stazioni appaltanti qualificate e non qualificate. Sono specificate le modalità di **regolamentazione** del rapporto che intercorre fra stazione appaltante e centrale di committenza, quest'ultima è scelta sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e può essere ubicata anche in altro Stato membro dell'Unione europea. È delineato il sistema che garantisce alla stazione appaltante non qualificata di poter fare **affidamento** su una centrale di **committenza**, prevedendo la formazione del silenzio assenso sulla domanda di svolgere la procedura di gara. È disciplinata infine la ripartizione di responsabilità fra i vari soggetti coinvolti nelle attività di committenza ausiliaria e nelle altre attività di committenza.

Art.63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

L'articolo 63 reca l'istituzione presso l'**ANAC** di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza. La qualificazione è articolata su più livelli:

- fino a **un** milione di euro
- fino a **cinque** milioni di euro
- senza **limiti** di importo

È stabilito che sono iscritti di diritto nell'elenco tutte le autorità di interesse **pubblico**. I possessori di tale qualificazione hanno facoltà di effettuare gare di importo superiore alla soglia, acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli **strumenti** messi a disposizione dalle centrali di committenza. Sono specificate le attività di progettazione e **affidamento**, nonché di implementazione di convenzioni e accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, che possono essere svolte dalle centrali di committenza, a favore di stazioni appaltanti qualificate e non. Le centrali di committenza sono scelte sulla base del principio



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

di **buon andamento** dell'azione amministrativa e possono essere ubicate anche in altro Stato **membro** dell'Unione europea.

Art. 64 (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)

L'articolo 64 riconosce la facoltà, per le stazioni appaltanti, di rivolgersi a **centrali** di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea, concludendo un accordo **quadro** o gestendo un sistema dinamico di acquisizione. È indicata la possibilità, nel caso in cui più amministrazioni di diversi Stati membri istituiscano un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al **regolamento o (CE) n. 1082/2006**, di scegliere se applicare le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto **congiunto** ha la sua sede sociale o le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

TITOLO II - GLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 65 (Operatori economici)

L'articolo 65 ammette la partecipazione alle procedure gli operatori economici stabiliti in altri membri. Di seguito si elencano i **soggetti** che rientrano nella definizione di operatori economici:

- imprenditori, artigiani;
- consorzi fra società;
- consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabiliti e società tra commercianti;
- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- aggregazione tra imprese.

Le stazioni appaltanti possono **imporre** alle persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone **fisiche** incaricate di fornire la prestazione.

Art. 66 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

L'articolo 66 ammette a partecipare alle procedure per servizi attinenti **all'architettura** e all'ingegneria, tutti i professionisti singoli e associati, i **consorzi**, i raggruppamenti tra professionisti e le società tra ingegneri. Per la partecipazione essi devono possedere i requisiti minimi e le società possono **documentare** il possesso di essi.

Art. 67 (ConSORZI non necessari)

L'articolo 67 disciplina l'elenco dei consorzi a cui non è **applicabile** la disciplina degli articoli precedenti, rimandando al regolamento di cui all'art. 100 comma 4. Reqa, poi, disposizioni in materia di qualificazione SOA, prevedendo che, ai fini del rilascio, i requisiti di **capacità tecnica** e finanziaria sono posseduti e comprovati dai **consorzi** sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La **qualificazione** è acquisita con riferimento a una determinata **categoria** di **opere generali** o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

Art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

L'articolo 68 ripropone la necessità di indicare, in sede di offerta, le **quote** di esecuzione delle prestazioni fra i partecipanti al raggruppamento a cui la stazione appaltante può imporre **vincoli** esecutivi. Si ricorda l'assenza di vincoli di forma specifici per i raggruppamenti. È disposto che le stazioni appaltanti, però, possono **imporre** ai raggruppamenti una forma giuridica specifica nel caso in cui la trasformazione sia **necessaria** per la buona esecuzione del contratto. È previsto un **mandatario** titolato alla costituzione del raggruppamento temporaneo che avviene con scrittura privata autentica. Egli è competente della rappresentanza esclusiva, anche processuale. L'articolo prevede la **responsabilità** solidale dei partecipanti al raggruppamento, in conformità con il **superamento** dell'istituto dei raggruppamenti verticali e orizzontali. La partecipazione di concorrenti in più di un raggruppamento determina l'**esclusione** dei medesimi. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate.

Art. 69 (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)

L'articolo 69 disciplina l' **Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP)** e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori dei Paesi **terzi** firmatari di tali accordi un trattamento non meno **favorevole** di quello concesso ai sensi del codice.

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 70 (Procedure di scelta e relativi presupposti)

L'articolo 70 elenca le possibili **procedure** di scelta, nello specifico:

- la procedura aperta;
- la procedura ristretta;
- la procedura competitiva con negoziazione;
- il dialogo competitivo;
- il partenariato per l'innovazione.

Nel definire l'ambito di applicazione della procedura **competitiva** con negoziazione e del dialogo competitivo, sono stati chiariti alcuni termini impiegati dal diritto comunitario.

Sono dichiarate **inammissibili** le offerte:

- non conformi ai documenti di gara;
- ricevute oltre i termini indicati nel bando;
- in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- considerate anormalmente basse;
- presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara

E' stabilito che le stazioni appaltanti possono utilizzare il **partenariato** per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare **prodotti**, servizi o lavori innovativi, non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. L'articolo stabilisce, inoltre, la **disciplina** delle modalità di



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

attuazione del principio di parità di trattamento e di riservatezza nell'ambito del dialogo e delle negoziazioni con i concorrenti.

Art. 71 (Procedura aperta)

L'articolo 71 reca in materia di **procedura aperta**, disponendo che **tutti** gli operatori possono presentare offerte con un termine **minimo** di ricezione di **30** giorni, salvo diversa disposizione della stazione appaltante. Il termine può essere ridotto a 15 giorni se vi sia da almeno 35 giorni un avviso di **pre-informazione** che contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara.

Art. 72 (Procedura ristretta)

L'articolo 72 dispone che nella **procedura ristretta** qualsiasi operatore può presentare domanda fornendo le **informazioni** richieste dalla stazione appaltante. Termine minimo per la ricezione delle domande è di 30 giorni ed entro ulteriori 30 è previsto il termine per presentare offerte tra gli operatori valutati **positivamente**. In presenza di un avviso di **pre-informazione** il termine minimo può essere **ridotto** a 10. La stazione appaltante può stabilire termini alternativi nei casi di **motivate** ragioni di urgenza.

Art. 73 (Procedura competitiva con negoziazione)

L'articolo 73 reca in **procedura competitiva**, disponendo che qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione e documenti di gara definiscono **requisiti minimi** da soddisfare. Termine minimo di ricezione delle domande è di **30** giorni e delle offerte iniziali è di **25** giorni. Solo gli operatori economici **invitati** in seguito a valutazione iniziale possono presentare offerte. Si prevede la possibilità dello svolgimento della procedura in **più fasi** successive per **ridurre** il numero di offerte da negoziare. È data la possibilità alle stazioni appaltanti di la possibilità di **aggiudicazione** degli appalti senza negoziazione.

Art. 74 (Dialogo competitivo)

L'articolo 74 dispone la tipologia di **dialogo competitivo**, disponendo che qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione e documenti di gara definiscono **requisiti minimi** da soddisfare. Termine minimo di ricezione delle domande è di **30** giorni. In questi casi l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il **miglior rapporto qualità/prezzo**. Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del **dialogo**. L'offerta contiene **tutti** gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, **chiarite**, precisate e perfezionate. È previsto, infine, che la stazione appaltante può condurre ulteriori **negoziazioni** con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 75 (Partenariato per l'innovazione)



L'articolo 75 disciplina la materia del **partenariato per l'innovazione**. Nei documenti di gara, la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi indicando i requisiti **minimi** che tutti gli offerenti devono soddisfare. La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o **più** operatori economici che conducono attività separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30** giorni e sono aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nella selezione si applicano criteri relativi alle capacità nel settore della **ricerca** e dello **sviluppo**.

Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

L'articolo 76 disciplina la procedura negoziata **senza pubblicazione di un bando**, disponendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere a tale pratica quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta **appropriata**, ovvero quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti **unicamente** da un determinato operatore economico. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le **condizioni** più vantaggiose tra almeno **tre** operatori economici.

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

TITOLO I – GLI ATTI PREPARATORI

Art. 77 (Consultazioni preliminari di mercato)

L'articolo 77 specifica che le **consultazioni** preliminari di mercato possono essere utilizzate anche per la scelta della procedura di gara, acquisendo **informazioni**, consulenze, relazioni ed ogni altra **documentazione** idonea.

Art. 78 (Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti)

L'articolo 78 prevede che la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la **trasparenza**. Qualora non sia possibile, la stazione appaltante invita l'offerente a presentare entro **10 giorni** ogni elemento idoneo a provare che la concorrenza non sia stata **alterata**.

Art. 79 (Specifiche tecniche)

Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate all'allegato II.5.

Art. 80 (Etichettature)

Le etichettature sono definite e disciplinate all'allegato II.5.

Art. 81 (Avvisi di pre-informazione)

L'articolo 81 prevede che le stazioni appaltanti pubblicano entro il 31 dicembre un avviso di pre-informazione con gli appalti da bandire. Sono previsti i presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come strumento di **indizione** della gara, nei casi si avvalgano per la scelta del **contraente**, delle procedure ristrette o



delle procedure competitive di negoziazione; per l'individuazione del contenuto necessario dell'avviso. È disposto che dispone che, qualora si sia adoperato l'avviso di **pre-informazione** per l'indizione della gara, se ne dia notizia sul sito istituzionale della stazione appaltante, come forma di pubblicazione supplementare a livello nazionale.

Art. 82 (Documenti di gara)

L'articolo 82 precisa che i documenti di gara sono:

- il bando, l'avviso o lettera di invito;
- il disciplinare;
- il capitolato.

In caso di contrasto prevalgono le disposizione inserite nel bando.

TITOLO II – I BANDI, GLI AVVISI E GLI INVITI

Art. 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)

L'articolo 83 individua i **contenuti** dei bandi e degli avvisi e menziona altresì la necessità di **inserimento** nei bandi dell'obbligo di rispetto dei criteri **ambientali** minimi, si prevede infine l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di **conformarsi** ai bandi tipo ANAC,

Art. 84 (Pubblicazione a livello europeo)

L'articolo 84 indica le modalità di pubblicazione dei bandi a livello europeo, prescrivendo che siano pubblicati per esteso in lingua **italiana** e una sintesi degli elementi **importanti** di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre **lingue** ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Art. 85 (Pubblicazione a livello nazionale)

L'articolo 85 dispone che i **bandi** sono pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti **pubblici** dell'ANAC e sul sito **istituzionale** della stazione appaltante. Non contengono informazioni diverse da quelle trasmesse all'ufficio **pubblicazioni** dell'UE. Vi è sempre **comunicazione** alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Alla fine delle trasmissioni del testo a chi di competenza, la stazione appaltante potrà rendere accessibili i documenti di gara.

Art. 86 (Avviso volontario per la trasparenza preventiva)

L'articolo 86 reca in materia di trasparenza preventiva, come stabilito dalla Commissione europea. Contiene informazioni in tema di **denominazione** della stazione appaltante, **descrizione** dell'oggetto del contratto e **denominazione** dell'operatore economico.

Art. 87 (Disciplinare di gara e capitolato speciale)

L'articolo 87 definisce le funzioni del disciplinare di gara e del capitolato speciale. Il **disciplinare** fissa le regole per la selezione delle offerte, il **capitolato speciale** definisce i contenuti del rapporto contrattuale. Entrambi indicano le specifiche tecniche.

Art.88 (Disponibilità digitale dei documenti di gara)

L'articolo 88 prevede la disponibilità **digitale** dei documenti di gara in modo illimitato. Nei casi di impossibilità il termine per la **presentazione** delle offerte è prorogato di non oltre **cinque** giorni. Si dispone, infine, che le informazioni richieste sui documenti sono rese **disponibili** su piattaforma digitale almeno **sei** giorni prima delle scadenze.

Art.89 (Inviti ai candidati)

L'articolo 89 dispone che la piattaforma **digitale** rappresentare un privilegiato strumento di **dialogo** tra concorrenti e stazioni appaltanti e i collegamenti **ipertestuali** soddisfare l'esigenza di messa a disposizione della documentazione di gara.

Art. 90 (Informazione ai candidati e agli offerenti)

L'articolo 90 prevede che le stazioni appaltanti, entro cinque giorni **comunicano**:

- la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
- l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- l'aggiudicazione, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta;
- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera;

TITOLO III- LA DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERENTE E I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE

Art. 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte)

L'articolo 91 afferma che la documentazione con la quale l'operatore economico partecipa alla procedura di gara è composta dalla **domanda** di partecipazione, dal **DGUE** e dalle **offerte**, oltre agli altri documenti richiesti dall'amministrazione appaltante.

Art.92 (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte)

L'articolo 92 indica che le stazioni appaltanti fissano i **termini** per la presentazione delle domande adeguandoli alla **complessità** dell'appalto. Questi possono essere prorogati in misura **proporzionale** se un operatore economico ha richiesto tempo, ovvero se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara. In caso di **proroga** dei termini di presentazione delle offerte è **consentito** agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. È disposto che per gli **adempimenti** senza un termine espresso si calcolano 10 giorni.

TITOLO IV – I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

CAPO I – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 93 (Commissione giudicatrice)

L'articolo 93 prevede la nomina di una **commissione** giudicatrice composta da massimo **cinque** componenti. È presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle **amministrazioni beneficiarie** dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate **competenze professionali**. Non possono essere nominati commissari coloro che nel biennio precedente hanno fatto parte di organi di indirizzo **politico**, nonché coloro che sono stati **condannati** per reati contro la pubblica amministrazione, nonché i soggetti che si trovano in una situazione di **conflitto** di interessi. Nei casi di rinnovo del procedimento di gara per annullamento è riconvocata la stessa commissione, salvo che l'annullamento sia derivato da un **vizio** della sua composizione. È disciplinato che nelle procedure con il minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche **monocratico**, composto da personale della stazione appaltante.

CAPO II – I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Art. 94 (Cause di esclusione automatica)

L'articolo 94 introduce quale causa di **esclusione** degli operatori economici la condanna – con sentenza **irrevocabile** – per il titolare, socio o membro del consiglio di amministrazione dell'impresa, relativamente a **reati** in materia di: criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, false comunicazioni, terrorismo, frode, riciclaggio e disciplina delle sostanze stupefacenti. È altresì causa di esclusione per l'operatore economico essere stato **interdetto** dalle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ovvero non aver presentato certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi del **codice delle pari opportunità tra uomo e donna**, nonché l'operatore economico che sia stato sottoposto a **liquidazione giudiziale** o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo. Si dispone, inoltre, che sono **esclusi** gli operatori economici iscritti nel **casellario** informatico dell'ANAC per aver presentato **false** dichiarazioni, ovvero quelli che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al **pagamento** delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. È previsto, infine, che l'esclusione **non** è disposta quando è intervenuta **riabilitazione**, oppure quando la pena accessoria è stata dichiarata **estinta**.

Art. 95 (Cause di esclusione non automatica)

L'articolo 95 disciplina i casi in cui è la stazione appaltante ad **escludere** l'operatore economico, previo **accertamento** di:

- gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- possibili conflitti di interesse;
- possibili distorsioni della concorrenza;
- sussistenza di indizi tali da far ritenere che le offerte siano frutto di accordi con gli altri operatori.

La stazione appaltante **esclude** altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi **violazioni** di obblighi relativi al **pagamento** di imposte e tasse o contributi previdenziali. Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha **ottemperato** ai suoi obblighi **pagando** o impegnandosi in modo vincolante a pagare, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia **compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione**.

Art. 96 (Disciplina dell'esclusione)

L'articolo 96 disciplina le modalità di **esclusione** di un operatore economico. Quando sussistono le motivazioni esposte negli articoli precedenti, le stazioni appaltanti possono procedere all'esclusione in qualunque **momento** della procedura d'appalto. È previsto che se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha l'obbligo di **comunicarla** contestualmente alla presentazione. Se invece la causa è sopravvenuta, l'operatore economico oltre a comunicarlo può fornire **prova** delle misure che sta adottando per riottenere i **requisiti** utili alla contrattazione. L'assegnazione non può comunque subire **ritardi**, tuttavia se le misure adottate dall'operatore appaiono sufficienti a dimostrarne **l'affidabilità**, esso non è escluso dalla procedura d'appalto, salvo che nel periodo di procedura si pronunci una sentenza di condanna definitiva a suo carico. È disposto che se la sentenza di condanna **non fissa** la durata della pena accessoria, questa produce effetto escludente in **perpetuo**, ovvero per **sette** anni, nonché per **cinque** anni in base alla tipologia di reato presupposto per la sentenza di condanna. L'articolo prevede inoltre che le cause di **esclusione** previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle **aziende o società** sottoposte a sequestro o confisca e affidate ad un custode o **amministratore giudiziario** o finanziario, limitatamente a quelle riferite al **periodo** precedente al predetto affidamento. Infine, è disposto che in caso di presentazione di **falsa** dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà **segnalazione** all'Autorità nazionale anticorruzione.

Art.97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)

L'articolo 97 reca misure in materia di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, è previsto che il raggruppamento **non è escluso** qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione, se essi ha **comunicato** la causa escludente prima della presentazione dell'offerta, ovvero ha provato di aver adottato tutte le **misure** riparatorie. Inoltre, è previsto che il raggruppamento può comprovare di aver estromesso il partecipante in questione, o sostituito con altro soggetto idoneo, fatta salva **l'immodificabilità** sostanziale dell'offerta presentata. Sarà la stazione appaltante a **decidere**. Le disposizioni di questo articolo di applicano anche alla categoria dei **consorzi** fra imprese.

Art. 98 (Illecito professionale grave)

L'articolo 98 introduce **l'illecito professionale grave**, che causa l'esclusione dell'operatore economico offerente solo nei casi in cui l'illecito **incide** sull'affidabilità dell'operatore. L'illecito si può desumere da vari fattori, nello specifico:

- una sanzione esecutiva irrogata dall' AGCM;

- una condotta tesa ad influenzare il processo decisionale del lavoro;
- persistenti carenze riscontrate nell'esecuzione di altro contratto;
- contestata commissione da parte dell'operatore economico di reati fallimentari, urbanistici, tributari;
- la commissione di condotte la cui gravità incida in modo evidente sull'affidabilità ed integrità dell'operatore in misura tale da compromettere l'interesse pubblico.

La **valutazione** di gravità tiene conto del bene giuridico e **dell'entità** della lesione inferta.

Si stabiliscono quali mezzi di prova:

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi da AGCM;
- presenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
- l'intervenuta risoluzione per inadempimento;
- l'emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- una condanna definitiva.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori **motivando** le sue determinazioni.

CAPO III – GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti)

L'articolo 99 chiarisce che la sussistenza delle cause di esclusione **automatiche** dovrà essere accertata **automaticamente** attraverso il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**. La stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica **l'assenza** delle cause di esclusione **non** automatiche. È disposto il **divieto** di richiedere agli operatori economici **documenti** già presenti nel fascicolo virtuale, anche per effetto di una **precedente** aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro.

Art. 100 (Requisiti di ordine speciale)

L'articolo 100 provvede alla distinzione tra requisiti di idoneità **professionale**, requisiti di capacità **economico – finanziaria** e requisiti di capacità **tecniche** professionali, precisando che i requisiti richiesti devono essere **proporzionati** e attinenti all'oggetto dell'appalto. Successivamente, è previsto quale requisito di idoneità tecnica l'iscrizione nel registro della **camera di commercio**, anche in caso di iscrizione per attività non coincidente con l'oggetto dell'appalto, purché pertinente. All'operatore economico di altro **Stato** membro è consentito di **auto dichiarare** di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali previsti. È sancito che per importi superiori a **150.000** euro è richiesta la presenza di operatori economici **qualificati** con attestazione rilasciata dall'ANAC. Si precisa che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche **adeguate** ai lavori da appaltare rappresenta condizione **necessaria** e si ottiene con iscrizione nel registro della camera di commercio, con obbligo di non essere incorsi in cause di **esclusione** ed essendo in possesso di **certificazioni** di sistemi di qualità **conformi** alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, oltre ad una adeguata **capacità** economica e finanziaria. Si dispone che fino all'emanazione del regolamento, il periodo di attività **documentabile** è quello relativo ai **15 anni** antecedenti la data di sottoscrizione del contratto. Il sistema di **qualificazione** per gli esecutori di lavori pubblici è

disciplinato dall'allegato II.12, ma in sede di **prima applicazione** del codice è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente **regolamento** emanato su proposta del **Ministro delle infrastrutture**, con il regolamento sono disciplinate le **procedure** per ottenere l'attestazione di qualificazione, per il **rinnovo**, le modalità di **verifica** a campione, i casi di **sospensione** e decadenza ed il **periodo** di durata.

Art. 101 (Soccorso istruttorio)

L'articolo 101 riconosce l'obbligo della stazione appaltante di attivare il **soccorso** istruttorio, sia per integrare la documentazione trasmessa, sia allo scopo di sanare eventuali omissioni, inesattezze ed irregolarità. Si specifica che in caso di **mancato** adempimento alle richieste della stazione appaltante, l'operatore è **escluso** dalla procedura di gara. È sancito che l'operatore economico è tenuto a fornire **risposta** ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante nel termine di **10** giorni, inoltre l'operatore economico può richiedere la **rettifica** di un errore materiale riscontrato dopo la scadenza del termine, purché questo non **modifichi** l'offerta iniziale.

Art.102 (Impegni dell'operatore economico)

L'articolo 102 prevede una serie di **obblighi** che l'operatore deve assumere per garantire la **stabilità** del personale impiegato e **l'applicazione** dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, garantendo le **pari opportunità** generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. È sancito che tali impegni sono indicati nell'offerta e la stazione appaltante ne **verifica** l'attendibilità.

Art.103 (Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo)

L'articolo 103 dispone la richiesta di ulteriori **requisiti** per i lavori superiori ai **20** milioni di euro. In tal senso la stazione appaltante può richiedere **parametri** economico-finanziari significativi, ovvero per lavori superiori a **100** milioni, prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella **categoria** individuata tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori. False dichiarazioni sono immediatamente segnalate all'ANAC.

Art.104 (Avvalimento)

L'articolo 104 introduce il contratto di **avvalimento** con il quale una o più imprese si obbligano a mettere a disposizione **tecniche** e risorse umane in favore di un operatore economico. È concluso in forma **scritta** con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione. È disposto che quando il contratto stipulato con impresa in possesso di **requisiti** speciali si applicano le disposizioni in materia di **subappalto**. Sono poi indicati i documenti che il **concorrente** che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e la dichiarazione cui è tenuta l'ausiliaria, specificando **sostituzione** dell'ausiliaria in casi di sua dichiarazione mendace. È inoltre ribadita la **responsabilità** in solido di ausiliaria e concorrente e l'applicazione della normativa **antimafia**. È sancito che il **RUP** ha il compito di accertare in corso d'opera che le **prestazioni** oggetto di contratto siano svolte **direttamente** dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'**Albo nazionale dei gestori ambientali**.

Art. 105 (Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita)

L'articolo 105 disciplina le certificazioni e i mezzi di **prova** rimandati all'allegato II.8 con la previsione di abrogarlo in favore di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art.106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

L'articolo 106 sancisce che l'offerta è corredata da una **garanzia** provvisoria pari al **2** per cento del valore complessivo della procedura, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di **solvibilità** e versata presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Tale garanzia deve avere efficacia per almeno **180** giorni ed è possibile altresì **prescrivere** che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a **rinnovare** la garanzia. È prescritto che la garanzia copre la mancata aggiudicazione per cause **imputabili** all'affidatario. L'articolo, poi, dispone la **riduzione** dell'importo della garanzia in determinati casi e si è ritenuto che sia proprio la stazione appaltante a dover **individuare** tra i marchi e le certificazioni che danno **diritto** alla riduzione quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto, per i quali l'operatore **economico** concorrente possa fruire del beneficio. È sancito che il presente articolo **non** si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di **sicurezza** e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del **RUP**.

TITOLO V– LA SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art.107 (Principi generali in materia di selezione)

L'articolo 107 dispone che gli appalti sono aggiudicati sulla base dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando;
- l'offerta proviene da un offerente che non è escluso

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più **vantaggiosa**, se non soddisfa obblighi in materia ambientale.

Articolo 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

L'articolo 108 sancisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di **comparazione** costo/efficacia quale il costo del **ciclo di vita**. La stazione appaltante è **vincolata** al criterio esclusivo dell'offerta economicamente più **vantaggiosa** nei casi di contratti relativi a: servizi **sociali** o ristorazione ospedaliera, servizi di natura **tecnica** a partire da 140.000 euro, servizi a contenuto **tecnologico** a partire da 140.000 euro, **innovazione**, appalti **integrati**. È disposto che saranno i documenti di gara a stabilire i criteri di aggiudicazione dell'offerta. La stazione appaltante **valorizza** gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, tenendo in considerazione gli elementi di **cybersicurezza**, attribuendovi specifico e peculiare **rilievo** nei casi in cui il contesto di

impiego è connesso alla tutela degli **interessi nazionali strategici**. Per i beni e servizi informatici impiegati in un contesto di tutela degli interessi nazionali, la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo** per il punteggio economico entro il limite del **10 per cento**. Per i contratti ad alta intensità di **manodopera**, la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo** per il punteggio economico entro il limite del **30 per cento**. Si prevede che i criteri di aggiudicazione sono considerati **connessi** all'oggetto dell'appalto e si applica la facoltà di inserire **criteri premiali** atti a favorire la partecipazione delle **piccole e medie imprese**. È sancito, poi, che nell'offerta economica, l'operatore deve **indicare**, a pena di esclusione, i propri **costi** della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e **sicurezza** sui luoghi di lavoro. È previsto, infine, che le stazioni appaltanti possono decidere di **non procedere all'aggiudicazione** se nessuna offerta risulti conveniente.

Art. 109 (Reputazione dell'impresa)

L'articolo 109 prevede che entro **18** mesi dall'entrata in vigore del testo, è istituito presso **l'ANAC** un sistema digitale -fondato su requisiti **reputazionali**- che monitora le **prestazioni** degli operatori economici.

Art. 110 (Offerte anormalmente basse)

L'articolo 110 prevede che le stazioni appaltanti **valutano**, sulla base di un giudizio tecnico, la **congruità**, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia **anormalmente** bassa. È necessario in ogni caso sviluppare un **contraddittorio** procedimentale, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione di **spiegazioni** sul prezzo. Si provvederà all'esclusione qualora le spiegazioni non risultino **adeguate**, ovvero se l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi in materia **ambientale**, sociale e del lavoro.

Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

L'articolo 111 reca in materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati, sancendo che si procede entro **30** giorni inviando avviso all'ufficio **pubblicazioni** dell'UE. Si prevede che in caso di accordi quadro le stazioni appaltanti sono **esentate** dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati di ciascun appalto.

Art. 112 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

L'articolo 112 prevede che per ogni appalto o accordo quadro **superiore** alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante redige una **relazione** contenente alcune informazioni. Non è richiesta invece per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico. È sancito che le stazioni appaltanti **documentano** lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione.

PARTE VI DELL'ESECUZIONE



Art. 113 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

L'articolo 113 dispone che i **requisiti** richiesti dalle stazioni appaltanti siano compatibili con il diritto europeo e i principi di **parità** di trattamento.

Art.114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

L'articolo 114 prevede che sia il RUP a controllare i **livelli** delle prestazioni avvalendosi del direttore dei lavori nominato in fase di esecuzione del contratto, egli è preposto al **controllo** tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore svolge anche funzioni di coordinamento per la **sicurezza**, fatti salvi i lavori superiori a un **milione** di euro in cui è nominata un'apposita figura. È disposto che salvo diverse previsioni, l'attività di direttore dei lavori è demandata ai **dipendenti** della stazione appaltante, mentre nei contratti di servizi e forniture i compiti del direttore sono svolti dal RUP

Art.115 (Controllo tecnico contabile e amministrativo)

L'articolo 115 reca in materia di controllo contabile e amministrativo, rinviando all'allegato II.14 per le modalità. Nei contratti di **servizi** e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità è demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione.

Art.116 (Collaudo e verifica di conformità)

L'articolo 116 introduce il collaudo per i lavori e la verifica di **conformità** per i servizi, teso a certificare il rispetto degli **obiettivi** e dei tempi. Si dispone che quello finale sia completato non oltre **sei** mesi dall'ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo assume carattere **definitivo** dopo due anni. È prevista la nomina di fino a un massimo di **tre** collaudatori, salvo in caso di contratto di servizi in cui il collaudo è effettuato dal **RUP**. L'articolo indica i soggetti a cui non possono essere affidati incarichi di collaudo. È sancito che la cadenza delle verifiche non può **ostacolare** il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Art. 117 (Garanzie definitive)

L'articolo 117 sancisce che l'appaltatore costituisce una **garanzia** definitiva per la sottoscrizione del contratto pari al **10** per cento dell'importo totale, aumentata in caso di ribassi superiori al 10 per cento. La garanzia è prestata per l'**adempimento** di tutte le obbligazioni del contratto e per il **risarcimento** dei danni eventuali derivanti e **cessa** di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. È previsto che negli appalti di lavori si può richiedere di **sostituire** la garanzia definitiva con l'applicazione di una **ritenuta** a valere sugli stati di avanzamento pari al **10** per cento degli stessi. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di **valersi** della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta ovvero incamerare la garanzia per il **pagamento** di quanto dovuto dall'esecutore per le eventuali inadempienze sopravvenute. È infine anche prevista la stipula di una polizza di **assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del **danneggiamento** o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere.

Art. 118 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

L'articolo 118 dispone che per gli importi superiori a **100** milioni di euro, l'aggiudicatario presenza, sotto forma di **fideiussione**, una "**garanzia di buon adempimento**" di tutte le obbligazioni del contratto.

Art.119 (Subappalto)

L'articolo 119 reca in materia di subappalto e sancisce la **nullità** dell'accordo di affidamento a terzi per l'**integrale** esecuzione delle prestazioni appaltate, ma è ammesso il **subappalto** quale contratto con cui l'appaltatore affida a **terzi** l'esecuzione di **parte** delle prestazioni. È indicata la necessità che l'organizzazione dei mezzi e i rischi siano a carico del **subappaltatore**. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle **accessorie** a lavori autonomi, l'affidamento di servizi di importo inferiore a **20.000** euro, ovvero le prestazioni secondarie sottoscritte in epoca **anteriore** alla procedura appaltante. Sono previste inoltre alcune condizioni per procedere all'affidamento in subappalto, quali la **qualificazione** tecnica e la non sussistenza di cause di **esclusione**. È previsto che il contratto di subappalto deve essere trasmesso almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento **economico** e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale. È disposto che l'aggiudicatario è responsabile in **solido** con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ed è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti **collettivi** nazionali. È sancito che in caso di accertamento della sussistenza di cause di esclusione, sarà l'affidatario a **sostituire** i subappaltatori. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'**importo** dovuto quando il subcontraente è una microimpresa, ovvero in caso di **inadempimento** da parte dell'appaltatore. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi **standard** qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. È disposto che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le **prestazioni** o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare **oggetto** di ulteriore subappalto. Infine, è fatta salva la facoltà per le regioni a **statuto speciale** e per le province **autonome** di Trento e Bolzano di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

L'articolo 120 prevede la facoltà di apportare modifiche ai contratti nei casi in cui:

- le modifiche sono **previste** in clausole iniziali;
- vi sia una sopravvenuta **necessità** che comporti disagi per la stazione appaltante;
- vi siano modifiche rese **necessarie** in corso di esecuzione dell'appalto, quali ad esempio la presenza di nuove disposizioni legislative;
- è sopravvenuta la **sostituzione** dell'aggiudicatario

Si dispone che nei casi di necessità intercorse, il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non ecceda il **50 per cento** del valore del contratto iniziale. Oltre a quanto sancito fino ad ora, è previsto che i contratti possono essere modificati anche se il valore della modifica sia inferiore al **10 per cento** del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture e il 15 per cento

per i contratti di lavori, consentendo in ogni caso le modifiche **non sostanziali**, ovvero quelle che non cambiano l'equilibrio economico e l'ambito di applicazione del contratto. È sancito che nel caso in cui non sono previste clausole di rinegoziazione, sarà il **RUP** – in seguito a richiesta – a formulare la **proposta** di un nuovo accordo. È consentita la **proroga** del contratto quando risultino ritardi nella conclusione della procedura.

Art. 121 (Sospensione dell'esecuzione)

L'articolo 121 sancisce che il direttore dei lavori o il RUP possono disporre la **sospensione** dell'esecuzione del contratto in virtù di circostanze **speciali**, dopo aver acquisito il parere del **collegio consultivo tecnico**. L'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità qualora la sospensione duri più di **un quarto** della durata complessiva. Le **contestazioni** dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte nei **verbali** e l'esecutore che non sia in grado di **ultimare** i lavori nel termine fissato può richiederne la **proroga** con un congruo **anticipo**. È sancito, inoltre, che l'esecutore non ha diritto allo **scioglimento** del contratto né ad alcuna **indennità** qualora i lavori, per qualsiasi causa non **imputabile** alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale.

Art.122 (Risoluzione)

L'articolo 122 contempla la possibilità per le stazioni appaltanti di **risolvere** un contratto quando subisce una **modifica** che richiede una nuova procedura, nonché quando l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere **escluso** dalla gara, ovvero quando l'appalto non avrebbe dovuto essere **aggiudicato**. In egual modo le stazioni risolvono un contratto qualora sia decaduta l'attestazione di **qualificazione** nei confronti dell'appaltatore, oppure siano intervenute misure di **prevenzione** antimafia. Può inoltre essere risolto per grave **inadempimento** delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e qualora l'esecuzione delle prestazioni sia **ritardata**, il direttore dei lavori assegna un **termine** non inferiore a **10** giorni entro i quali deve eseguire le prestazioni, qualora l'inadempimento **permanga**, la stazione appaltante **risolve** il contratto. È infine disposto che in caso di risoluzione l'appaltatore provvede al **ripiegamento** dei cantieri già allestiti.

Art. 123 (Recesso)

L'articolo 123 prevede che la stazione appaltante può **recedere** dal contratto in qualunque momento purché tenga **indenne** l'appaltatore mediante il **pagamento** dei lavori eseguiti. È poi precisato che la comunicazione deve essere scritta e che l'atto di recesso consiste nella comunicazione.

Art. 124 (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)

L'articolo 124 dispone la facoltà per le stazioni appaltanti di stipulare **nuovi accordi** per il completamento dei lavori. È previsto che la **sopravvenienza** della liquidazione giudiziale dopo il provvedimento di aggiudicazione non comporti automaticamente la **decadenza** dall'aggiudicazione, ma il contratto possa essere **stipulato** col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 125 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)

L'articolo 125 prevede l'**estensione** discrezionale dell'anticipazione per le stazioni appaltanti fino al 30% e la disciplina dell'anticipazione per i contratti di servizi e forniture pluriennali e i pagamenti degli acconti sono effettuati entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di **avanzamento** adottato con le modalità indicate nel contratto. È disposto che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP previa **verifica** della **regolarità** contributiva. All'esito **positivo** del collaudo negli appalti di lavori il RUP rilascia il certificato di **pagamento** relativo alla rata di saldo, si applicano interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti.

Art. 126 (Penali e premi di accelerazione)

L'articolo 126 sancisce **penali** in caso di **ritardo** nell'esecuzione, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,3** per mille e l'**1** per mille dell'ammontare **netto** contrattuale e non possono comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto. È riconosciuto un premio di **accelerazione** per i giorni di **anticipo** rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - I SERVIZI SOCIALI E I SERVIZI ASSIMILATI

Art.127 (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati)

L'articolo 127 dispone che per l'affidamento dei **servizi** sociali la stazione appaltante procede mediante bando di gara nonché con avviso di **pre-informazione** per periodi non superiori a **24** mesi. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione.

Art. 128 (Servizi alla persona)

L'articolo 128 reca in materia di servizi alla persona, individuati quali sanitari, sociali, servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche. È previsto che l'affidamento deve garantire la **qualità**, la **continuità**, l'**accessibilità**, la disponibilità e la **completezza** dei servizi.

TITOLO II – GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

Art. 129 (Appalti riservati)

L'articolo 129 riconosce la facoltà alle stazioni appaltanti di **riservare** il diritto di partecipare a procedure relative a servizi sociali, agli **enti** che hanno come obiettivo statutario il perseguimento di un servizio **pubblico**. È disposta l'**esclusione** di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto riservato.

Art. 130 (Servizi di ristorazione)

L'articolo 130 sancisce che i servizi di **ristorazione** sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più **vantaggiosa**, tenendo conto della **qualità** dei generi in riferimento a prodotti **biologici**, tipici e provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori **dell'agricoltura sociale**, nonché al rispetto delle disposizioni **ambientali** in materia di economia sostenibile. Si regolano i servizi di refezione **scolastica**, prevedendo che i gestori di **mense** possono adottare -nelle gare per i servizi di fornitura- criteri di **priorità** per l'inserimento di prodotti **agroalimentari** provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. In ultimo, la definizione delle linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera e scolastica, sono di competenza dei Ministeri di salute e agricoltura.

Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa)

L'articolo 131 disciplina l'attività di emissione di **buoni pasto** quali erogazione del servizio sostitutivo di mensa, tale servizio è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a **750.000** euro. L'affidamento dei **servizi** di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più **vantaggiosa**, stabilendo criteri pertinenti tra cui: il **ribasso** sul valore nominale, la **rete** degli esercizi da convenzionare e lo **sconto** incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al **5 per cento** del valore. Inoltre, **L'allegato II.17** individua gli esercizi presso cui può essere **erogato** il servizio sostitutivo di mensa, quest'ultimo è abrogato alla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro delle imprese. Si prevede che è sufficiente **l'assunzione**, da parte dell'operatore economico, dell'impegno **all'attivazione** della rete stessa entro un **congruo** termine dal momento dell'aggiudicazione.

TITOLO III – I CONTRATTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Articolo 132 (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

L'articolo 132 stabilisce che le disposizioni del presente Titolo dettano la **disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali** tutelati, nonché relativi all'esecuzione di **scavi archeologici** e **subacquei**. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore **non si applica l'istituto dell'avalimento**.

Articolo 133 (Requisiti di qualificazione)

L'articolo 133 dispone che per i lavori di cui al presente Titolo, i **requisiti di qualificazione** dei **soggetti esecutori e dei direttori tecnici**, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'**allegato II.18**, il quale è **abrogato** a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Articolo 134 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

L'articolo 134 dispone che in merito alle attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione possa stipulare **contratti gratuiti** ferme restando le prescrizioni

dell'amministrazione preposta alla loro tutela. Inoltre, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire la ricerca scientifica, si prevede lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possano **attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati** attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Prevede, infine, che l'affidamento di contratti di **sponsorizzazione** di lavori, servizi o forniture per importi superiori a **40.000 euro**, mediante **dazione** di danaro o **accollo** del debito, è soggetto esclusivamente alla previa **pubblicazione** sul sito internet della stazione appaltante, per almeno **trenta giorni**, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di **sponsor** per **specifici interventi**, indicando sinteticamente il **contenuto** del contratto proposto. Trascorso il **periodo** di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere **liberamente negoziato**. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei **beni culturali** impartiscono opportune **prescrizioni** in ordine alla **progettazione**, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e **collaudo** degli stessi.

TITOLO IV – I SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 135 (Servizi di ricerca e sviluppo)

L'articolo 135 dispone che, relativamente ai **servizi di R&S**, le **disposizioni del codice si applicano** esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'**allegato II.19**, a condizione che:

- i **risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante**, per essere destinati all'esercizio della propria attività;
- la **prestazione** del servizio sia interamente **retribuita dalla stazione appaltante**.

Inoltre, si stabilisce che le stazioni appaltanti possano ricorrere agli **appalti pubblici pre-commerciali**, che rispettino le suddette condizioni, quando:

- siano **destinati al conseguimento di risultati non appartenenti** in via esclusiva alla **stazione appaltante**;
- la prestazione del servizio **non sia interamente retribuita** dalla stazione appaltante;
- **l'esigenza non possa essere soddisfatta** ricorrendo a soluzioni già disponibili.

Si prevede poi che in sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato con decreto del Ministro per l'università, di concerto con il Ministro delle imprese.

TITOLO V – I CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA; I CONTRATTI SECRETATI

Articolo 136 (Difesa e sicurezza)

L'articolo 136 prevede che le disposizioni del codice si **applicano ai contratti aggiudicati** nei settori della **difesa e della sicurezza**, ad **eccezione** dei contratti:

- che **rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011** relativo alla Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza;
- ai quali **non si applica neanche il già menzionato D.lgs.**, in virtù dell'art. 6 del medesimo decreto, relativo ai Contratti esclusi e alle esclusioni specifiche.

Inoltre, dispone che l'**applicazione del codice** sia in ogni caso **esclusa** per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la **tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita** mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Si prevede poi che **all'aggiudicazione di concessioni** nei settori della **difesa e della sicurezza**, si **applichi il Libro IV del Codice** fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il D.lgs. 208/2011.

Successivamente, per i contratti di cui al presente articolo, nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'art. 14, si applica l'**allegato II.20**.

Infine, per gli **acquisti eseguiti all'estero** dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, si stabilisce che possano essere **concesse anticipazioni di importo** non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale.

Articolo 137 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

L'articolo 137 dispone che ai **contratti misti** aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice, nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal D.lgs. 208/2011, si **applicano** le seguenti disposizioni.

- **Se le diverse parti** di un determinato appalto o di una concessione siano oggettivamente **separabili**, si applicano i commi da 3 a 5, mentre in caso contrario si applica il comma 6.
- Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un **appalto o una concessione distinti** per le **parti separate**, il regime giuridico applicabile è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
- Se le **stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico** o una concessione unica, il relativo **regime giuridico** si determina sulla base dei seguenti criteri:
 - se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'**art. 346 TFUE**, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice né il D.lgs. 208/2011;
 - se una parte di un appalto o una concessione è **disciplinata dal suddetto decreto legislativo**, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto.

Inoltre, si stabilisce che la **decisione di aggiudicare un appalto unico** o una concessione unica non possa essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o D.lgs. 208/2011.

Infine, si dispone che **se le diverse parti di un appalto o concessione sono oggettivamente non separabili**, questi possano essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi in cui si applica l'art. 346 TFUE; altrimenti si può aggiudicare conformemente al D.lgs. 208/2011.

Articolo 138 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

L'articolo 138 dispone che il **codice non si applica** agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza **qualora essi siano disciplinati da:**

- **norme procedurali** specifiche in base a un **accordo o un'intesa internazionale** conclusi in conformità dei trattati dell'UE, **tra lo Stato e uno o più Paesi terzi** o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o alla gestione comune di un progetto;
- **norme procedurali** specifiche in base a un **accordo o un'intesa internazionale** in relazione alla presenza di **truppe di stanza** e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
- **norme procedurali** specifiche di un'**organizzazione internazionale** nel caso di **appalti**;
- **norme procedurali** specifiche di un'**organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità** o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

Inoltre, si stabilisce che gli **accordi o le intese relativi al comma 1, lettera a)** siano **comunicati** alla **Commissione UE**.

Infine, si dispone che il **codice non si applica agli appalti** pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, **quando** gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione siano **interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione**. Nel caso di appalti e concorsi **cofinanziati** prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Articolo 139 (Contratti secretati)

L'articolo 139 stabilisce che le **disposizioni** del codice relative alle procedure di affidamento possano essere **derogate**:

- **per i contratti** al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una **classifica di segretezza**;
- **per i contratti** la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali **misure di sicurezza**.

Ai fini della deroga di cui al comma 1 lett. a), si prevede che le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza dando conto delle cause specifiche. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lett. b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza.

Inoltre, i **contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici** in possesso dei **requisiti** previsti dal codice, nonché del **nulla osta di sicurezza**. L'affidamento dei contratti avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici. Infine, si

dispone che la **Corte dei conti eserciti il controllo preventivo** sui provvedimenti motivati, dandone conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al COPASIR.

TITOLO VI - LE PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

L'articolo 140 dispone che, in **circostanze di somma urgenza**, al verificarsi di eventi di **danno** o di **pericolo** imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto **pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità, chi fra il **RUP** o altro **tecnico dell'amministrazione competente** si rechi prima sul luogo può disporre la **immediata esecuzione dei lavori** entro il limite di **500.000 euro** o di quanto indispensabile **per rimuovere lo stato di pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità;

È sancito che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza possa essere **affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati** da chi ha disposto l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Inoltre, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una **perizia giustificativa dei lavori** entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la **trasmette alla stazione appaltante** che provvede alla **copertura della spesa** e alla approvazione dei lavori. Si specifica che, qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è **sospesa immediatamente** e si procede alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.

Si definiscono poi gli **eventi che costituiscono circostanze di somma urgenza**, tra cui rientra la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, che richiede l'adozione di misure indilazionabili. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità.

In seguito, qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, gli affidatari dichiarano, mediante **autocertificazione**, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria.

La **stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti** in un termine congruo e comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei già menzionati requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto.

In via eccezionale, si prevede che **l'affidamento diretto possa essere autorizzato anche al di sopra dei limiti** di cui al comma 1, per un **arco temporale limitato** e comunque non superiore a 30 giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.

Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un **prezzo provvisorio** stabilito consensualmente tra le parti.

Infine, sul **sito istituzionale dell'ente** sono **pubblicati gli atti relativi agli affidamenti**. Contestualmente, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza. In ultimo, è disposto che in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo **stato di emergenza di rilievo nazionale**, gli

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere **affidati in deroga** alle seguenti disposizioni del presente codice:

- **art. 14, comma 12, lettera a);**
- **art. 15, comma 2, primo periodo;**
- **art. 37;**
- **art. 49;**
- **art. 108**

In occasione degli eventi **emergenziali** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** regionale o nazionale, gli importi per le procedure di affidamento sono **raddoppiati**, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 e l'amministrazione competente è identificata nel **soggetto attuatore**

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 141 (Ambito e norme applicabili)

L'articolo 141 stabilisce che le disposizioni del presente libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle **attività previste dagli articoli da 146 a 152** e agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dai medesimi artt. Si statuisce che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applichino le disposizioni del presente Libro solo per i **contratti strumentali**.

Ai contratti di cui al presente libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

- il libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6;
- nell'ambito del libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18, mentre l'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
- il libro I, Parte II;
- nell'ambito del libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
- nell'ambito del libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
- nell'ambito del libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64;
- nell'ambito del libro II, Parte III, il Titolo II;
- nell'ambito del libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
- nell'ambito del libro II, Parte VI, gli articoli 113, 119 e 120, fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, comma 4, lettera c), nonché 122.

Inoltre, si prevede che **le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi** hanno facoltà di **adottare propri atti**, con i quali possono in via preventiva:

- **istituire e gestire sistemi di qualificazione** degli operatori economici;
- **prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP** alla propria organizzazione;

- **specificare la nozione di variante in corso d'opera** in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

Infine, si dispone che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano **determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto** e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Articolo 142 (Joint venture e affidamenti a imprese collegate)

L'articolo 142 prevede che le **disposizioni del codice non si applichino**, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:

- da una **joint venture**,
- da una **stazione appaltante** o ente concedente alla **joint venture di cui fa parte**.

Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:

- da una **stazione appaltante** o ente concedente **a un'impresa collegata**;
- da una **joint venture**.

La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la **joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento** per un periodo di almeno **tre anni** e che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata. Mentre, la non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purché **almeno l'80% del fatturato totale realizzato** in media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio **provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante** o all'ente concedente o alle altre imprese cui è collegata. Inoltre, se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non sia disponibile, **è sufficiente che l'impresa dimostri che probabilmente realizzerà il fatturato** di cui al comma 4.

In seguito, se più imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale per ciascuna di tali imprese collegate.

Infine, si prevede che **su richiesta della Commissione UE**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **comunicano**:

- i **nomi delle imprese** o delle *joint venture* interessate;
- la natura e il **valore dei contratti** considerati;
- gli **elementi che la Commissione richiede** per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e l'impresa o la *joint venture* cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti previsti presente articolo.

Art. 143 (Attività esposte direttamente alla concorrenza)

L'articolo 143 prevede che le **disposizioni del codice** non si applicano ai **contratti** per svolgere un'attività se l'attività è direttamente **esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili**. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate

parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza viene effettuata dalla **Commissione europea**, tenendo conto del mercato. Per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di **criteri** conformi alle disposizioni del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza**. Quando si ritiene che una determinata **attività** sia direttamente esposta alla **concorrenza** su mercati liberamente accessibili, il **Presidente del Consiglio dei ministri** può richiedere alla **Commissione europea** di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all'**aggiudicazione di appalti** o all'organizzazione di **concorsi di progettazione** nonché alle **concessioni**. Le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti** possono chiedere alla Commissione europea di non applicare le disposizioni del codice a una determinata attività. Se la richiesta è valida, l'**Autorità** comunica alla Commissione le circostanze indicate. La richiesta può essere **modificata**, con il consenso della Commissione europea, per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. Se un'attività è già oggetto di una procedura, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 144 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

L'articolo 144 stabilisce che le disposizioni del codice **non si applicano** agli appalti aggiudicati a scopo di **rivendita o di locazione a terzi**, quando la stazione appaltante o l'ente concedente **non gode di alcun diritto speciale o esclusivo** per la **vendita** o la **locazione** dell'oggetto di tali appalti e quando **altri enti possono liberamente venderlo** o darlo **in locazione** alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell'ente concedente. Inoltre, dispone che le **stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea**, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano **escluse**.

In ultimo, le disposizioni del codice **non si applicano** alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti **considerati esclusi** dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 145 (Attività svolte in Paesi terzi)

L'articolo 145 stabilisce che le disposizioni del codice **non si applicano ai contratti aggiudicati** dalle stazioni **appaltanti o dagli enti concedenti** per l'esercizio delle attività di cui agli **articoli da 146 a 152** in un **Paese terzo**, in circostanze che non comportino lo **sfruttamento materiale di una rete** o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea. In particolare, le **stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea**, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. In ultimo, le disposizioni del codice **non si applicano comunque alle categorie di attività** oggetto dei contratti di cui alla presente disposizione considerati **esclusi** dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 146 (Gas ed energia termica)

L'articolo 146 dispone che l'affidamento di contratti inerenti ai **settori del gas e dell'energia termica** è soggetto all'**applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:**

- di **messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico** in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di **gas o di energia termica**;
- di **alimentazione di tali reti con gas o energia termica**, ivi compresa la **generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio**.

In particolare, l'**alimentazione**, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un **servizio al pubblico**, da parte di un'**impresa pubblica** o di un **soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi**, non è considerata un'**attività** di cui alla presente disposizione precedente **se concorrono le seguenti condizioni**:

- la **produzione di gas o di energia termica** è l'**inevitabile risultato** dell'**esercizio di un'attività non prevista dalla presente disposizione** o dagli **articoli da 147 a 149**;
- l'**alimentazione della rete pubblica** mira solo a **sfruttare economicamente** tale produzione e corrisponde, al massimo, al **20% del fatturato dell'ente**, considerando la **media dell'ultimo triennio**, comprensivo dell'anno in corso.

In ultimo, stabilisce che sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i **contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti** che esercitano le **attività** di cui alla presente disposizione.

Art. 147 (Elettricità)

L'articolo 147 dispone che l'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'**elettricità** è soggetto all'applicazione delle **disposizioni del codice esclusivamente per le attività**:

- di **messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico** in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di **elettricità**;
- di **alimentazione di tali reti con l'elettricità**, ivi compresa la **generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio**.

In particolare, l'**alimentazione, con elettricità, di reti fisse** che forniscono un **servizio al pubblico**, da parte di un'**impresa pubblica** o un **soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi**, non è considerata un'**attività** di cui alla presente disposizione, se concorrono le seguenti **condizioni**:

- la **produzione di elettricità** avviene perché il suo **consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista** dal presente articolo o dagli **articoli 146, 148 e 149**;
- l'**alimentazione della rete pubblica** dipende solo dal **consumo proprio dell'ente** e non supera il **30% della sua produzione totale**, considerando la **media dell'ultimo triennio**, comprensivo dell'anno in corso.

Art. 148 (Acqua)

L'articolo 148 reca che l'affidamento dei **contratti** inerenti al **settore idrico** è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice solo per le attività di gestione di **reti fisse** destinate alla **fornitura di acqua potabile al pubblico** e di **alimentazione con acqua potabile** delle stesse. L'alimentazione suddetta non è considerata tra le predette attività qualora:

- la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;
- l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

Il **codice degli appalti per l'acquisto di acqua** non si applica alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che esercitino tali attività. Sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le **concessioni** per fornire o gestire **reti fisse** destinate **all'acqua potabile** o alla loro alimentazione. L'articolo prevede poi che si applicano le disposizioni del codice agli appalti quando le attività riguardano **progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio**, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione rappresenti più del 20 per cento del totale, **o smaltimento o trattamento delle acque reflue**. Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle predette attività.

Art. 149 (Servizi di trasporto)

L'articolo 149 sancisce che le disposizioni del codice **si applicano** anche alle attività di gestione di reti utili a fornire un servizio **pubblico** nel campo dei **trasporti**. Non si applicano invece per l'affidamento di **contratti** concernenti i servizi di **trasporto** pubblico di passeggeri per **ferrovia o metropolitana** e per i servizi di trasporto **aereo** regolamentati con norme europee.

Art. 150 (Settore dei porti e degli aeroporti)

L'articolo 150 chiarisce che le disposizioni del codice **si applicano** alle attività di gestione di **infrastrutture** quali aeroporti, porti marittimi ed altri terminali di trasporto.

Art. 151 (Settore dei servizi postali)

L'articolo 151 precisa che le disposizioni del codice **si applicano** alle attività relative alla prestazione di **servizi postali** e altri simili.

Art.152 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

L'articolo 152 prevede che le disposizioni del codice **si applicano** alle attività relative allo sfruttamento di aree geografiche ai fini di **estrazioni** petrolifere o di **gas**, nonché estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Sono invece escluse le attività relative a finalità di **prospezione** di petrolio e di gas naturale, nonché di **produzione di petrolio**.

PARTE II – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 153 (norme applicabili)

L'articolo 153 prevede che, nella **scelta del contraente**, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:

- **art. 71** sulla **procedura aperta** salvo eccezioni;

- **art. 74** sul **dialogo competitivo** salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- **art. 70** riguardo **procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione** e **art. 75** sui **partenariati per l'innovazione** - salvo quelli indetti nell'ambito dei settori speciali - qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara;
- **artt. 77** (Consultazioni preliminari di mercato) **78** (trasparenza) **79** (specifiche tecniche) e **80** (etichettature);
- **art. 85** sulla **pubblicazione a livello nazionale dei bandi** salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.

Art. 154 (Accordi quadro)

L'articolo 154 dispone che, negli affidamenti di cui al presente libro, gli appalti basati su un **accordo quadro** sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del **confronto competitivo** tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le **regole e i criteri** sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

Art. 155 (Tipi di procedure)

L'articolo 155 stabilisce che per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano **procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate** precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione tranne che nei casi previsti dall'articolo 158.

La gara è indetta con una delle seguenti **modalità**:

- un **avviso periodico indicativo**, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
- un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
- mediante un **bando di gara**.

Nel caso del bando di gara, gli **operatori economici** che hanno manifestato **interesse**, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 156 (Procedura ristretta)

L'articolo 156 prevede che nelle **procedure ristrette** qualsiasi operatore economico può presentare una **domanda di partecipazione** in risposta a un avviso di indizione di gara. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato a non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può essere inferiore a 15 giorni. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono **limitare il numero di candidati idonei** da invitare a partecipare alla procedura. Il **termine per la ricezione delle offerte** può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati. In assenza di un accordo, questo non è inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 157 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)

L'articolo 157 dispone che nelle **procedure negoziate con pubblicazione di un bando** qualsiasi operatore economico può presentare una **domanda di partecipazione** in risposta a un avviso di indizione di gara. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato a non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può essere inferiore a 15 giorni. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono limitare il numero di candidati idonei** da invitare a partecipare alla procedura. Il **termine per la ricezione delle offerte** può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati. In assenza di un accordo, questo non è inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 158 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

L'articolo 158 decreta che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara** - dandone **motivazione** nei seguenti casi:

- quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, **non sia pervenuta alcuna offerta** o alcuna offerta appropriata, **né alcuna domanda di partecipazione** o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- quando un appalto è destinato solo a **scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo**, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
- quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nei casi di:
 - creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
 - assenza di concorrenza per motivi tecnici;

- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- quando, per ragioni di estrema **urgenza** derivanti da **eventi imprevedibili** dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, i termini stabiliti per le procedure non possono essere rispettati;
- nel caso di appalti di forniture per **consegne complementari** effettuate dal **fornitore originario** e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti e incompatibili;
- per nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi** assegnati all'operatore è stato già assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato;
- per **forniture quotate e acquistate** sul **mercato delle materie prime**;
- quando è possibile, in presenza di un'**occasione vantaggiosa** ma di breve durata, acquistare forniture a un **prezzo sensibilmente inferiore** alla norma;
- per l'acquisto di forniture o servizi a **condizioni vantaggiose** presso un fornitore che **cessi definitivamente l'attività commerciale** o presso il **liquidatore** in caso di procedura di insolvenza
- quando l'appalto di servizi consegue a un **concorso di progettazione** e destinato a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso;

Le stazioni appaltanti individuano gli **operatori economici da consultare**. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le **condizioni più vantaggiose** previa verifica del possesso dei **requisiti di partecipazione** previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

PARTE III – DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

Art. 159 (Disponibilità digitale dei documenti di gara)

L'articolo 159 stabilisce che i **documenti di gara** sono resi disponibili in **forma digitale**. Quando è impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni. Quando la **deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica** è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo accordo tra l'ente appaltante e i candidati selezionati. Le **ulteriori informazioni** richieste sui documenti di gara sono **comunicate** a tutti gli offerenti oppure rese **disponibili online** almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Art. 160 (Comunicazione delle specifiche tecniche)

L'articolo 160 dispone che su richiesta degli operatori economici interessati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. in forma digitale e gratuita salvo non sia possibile oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni.

Art. 161 (Pubblicità e avviso periodico indicativo)

L'articolo 161 decreta che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un **avviso periodico indicativo** possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi sono pubblicati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente sul proprio sito istituzionale. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:

- si riferisce specificatamente alle **forniture, ai lavori o ai servizi** che saranno **oggetto dell'appalto**;
- indica che l'appalto è aggiudicato mediante una **procedura ristretta o negoziata** senza ulteriore **pubblicazione di un avviso di indizione di gara** e invita gli operatori economici interessati a **manifestare** il proprio **interesse**;
- è stato **inviato** alla **pubblicazione tra 35 giorni e 12 mesi prima** della data di invio dell'invito a confermare interesse.

I predetti avvisi possono essere pubblicati sul sito istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo 12 mesi oppure 2 anni nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici.

Art. 162 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

L'articolo 162 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio **sistema di qualificazione degli operatori economici**. Il sistema è reso pubblico con un avviso. Quando è indetta una gara con un sopraccitato avviso, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. Nell'avviso sull'esistenza del sistema è indicato il **periodo di efficacia del sistema** di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti informano **l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE** di qualsiasi cambiamento del periodo di efficacia.

Articolo 163 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

L'art. 163 stabilisce che i **bandi di gara** possono essere utilizzati come mezzo di **indizione di gara per tutte le procedure**. Entro 30 giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un **avviso di aggiudicazione** che riporta i risultati della procedura di appalto. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo (di seguito «**servizi R&S**»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:



- all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante **procedura negoziata senza indizione di gara**;
- a **informazioni** che siano almeno tanto **dettagliate** quanto specificato nell'**avviso** utilizzato come mezzo di indizione della gara.

Le **informazioni** fornite, **non destinate alla pubblicazione**, sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 164 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

L'articolo 164 decreta che i bandi e gli avvisi predetti sono pubblicati nel formato di modelli di **formulari** stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi **all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** e pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la **lingua italiana**, salvo eccezioni per la Provincia autonoma di Bolzano. Una **sintesi** degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il **testo integrale** e la **sintesi** degli avvisi citati negli articoli precedenti continuino a essere pubblicati:

- nel caso di **avvisi periodici indicativi**, per 12 mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione che indichi che nei 12 mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto salvo eccezioni.
- nel caso di **avvisi di indizione di gara** che istituiscono un **sistema dinamico di acquisizione**, per il periodo di **validità** del sistema dinamico di acquisizione;
- nel caso di **avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione**, per il periodo di **validità**.

Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la **pubblicazione avvisi** relativi ad **appalti** pubblici che **non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione**. Per la **pubblicazione a livello nazionale** si applica l'articolo 85 (pubblicazione su Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante)

Articolo 165 (Inviti ai candidati)

L'articolo 165 stabilisce che nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti **invitano, simultaneamente, e per iscritto** i candidati selezionati a **presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare**. Con le stesse modalità, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un **avviso periodico indicativo**, gli operatori economici che già hanno espresso **interesse** a confermarlo.

Art. 166 (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

L'articolo reca, insieme all'articolo 90, le disposizioni per quanto riguarda le **informazioni ai richiedenti qualificazione**, ai **candidati** e agli **offerenti**. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti

con un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della **proroga** ed è indicato il **nuovo termine**. I richiedenti la cui **qualificazione è respinta** sono **informati** della decisione e delle relative motivazioni entro cinque giorni. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono **revocare la qualificazione** solo per ragioni fondate sui criteri di cui all'articolo 168, informando per iscritto l'operatore economico delle ragioni.

Art. 167 (Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente)

L'articolo 167 prevede che, per la **selezione di partecipanti e offerte** nelle procedure di scelta del contraente nei **settori speciali**:

- le **stazioni appaltanti** o gli **enti concedenti (PA)** nominano una **commissione giudicatrice**;
- siano rispettati i **termini** per la presentazione delle domande di cui all'art. 92;
- sia accertata l'**assenza** delle **cause di esclusione** previste dagli artt. 94 e 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98, e sia richiesta la **documentazione** di cui all'art. 99;
- sia richiesto il possesso dei **requisiti di partecipazione** previsti dagli artt. 100 e 103, salvo quanto stabilito dagli artt. 168 e 169;
- è consentito il **soccorso istruttorio**;
- si stabilisce che gli operatori economici debbano presentare la **documentazione** di cui agli artt. 94 e 95;
- è consentito il ricorso all'**avvalimento**.

Si dispone inoltre che **non è consentito** agli enti aggiudicatori di **aggravare la procedura** richiedendo documenti dei quali essi siano già in possesso e comunque ponendo oneri solo a carico di taluni operatori e non di altri.

Art. 168 (Procedure di gara con sistemi di qualificazione)

L'articolo 168 prevede che le stazioni appaltanti o agli enti concedenti possano istituire un **sistema di qualificazione**, definendo con propri atti interni i **requisiti**, anche diversi dagli ordinari requisiti di partecipazione, di **capacità economico – finanziaria e tecnico professionale** necessarie per ottenere l'**iscrizione**. Inoltre:

- dispone che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono nei loro atti che **non possano essere iscritti** operatori economici per i quali sussista una **causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e seguenti;
- stabilisce che gli **operatori qualificati** sono **iscritti** in un **elenco**, che può essere diviso in **categorie** in base al tipo di appalti per i quali si prevede la qualificazione;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano i **documenti**, certificati o dichiarazioni sostitutive **richieste** per la **qualificazione**, nel rispetto del **principio di non aggravamento**;

- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che indicano procedure sulla base di un **sistema di qualificazione** utilizzano **procedure ristrette o negoziate** alle quali possono partecipare solo **operatori qualificati**.

Art. 169 (Procedure di gara regolamentate)

L'articolo 169 dispone che le **imprese pubbliche** e i **soggetti** titolari di **diritti speciali esclusivi** possono stabilire preventivamente quali **condotte** costituiscono **gravi illeciti professionali** con propri **atti**, pubblicati sui propri siti istituzionali e comunque accessibili a tutti gli operatori economici interessati. Prevede inoltre che le **stazioni appaltanti** e gli **enti concedenti** possano **ridurre** – previa fissazione di criteri oggettivi di selezione - il numero dei **candidati** che saranno invitati a presentare offerta.

Art. 170 (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

L'articolo 170 dispone che gli **enti aggiudicatori** hanno la facoltà di **rifiutare** qualsiasi **offerta** presentata per l'aggiudicazione di un appalto che abbia ad oggetto **prodotti originari di Paesi terzi**, quando tali prodotti (inclusi i software per la telecomunicazione) superano il **50%** della **totalità** dell'**offerta**. Inoltre, si prevede che, nel caso di **due** o più **offerte equivalenti** (che non presentano una **differenza di prezzo** superiore al **3%**) sia preferita quella che non contenga prodotti provenienti per la maggior parte da Paesi Terzi, con l'unica eccezione nel caso in cui l'ente è tenuto ad acquistare materiale con **caratteristiche tecniche diverse** da quelle del materiale già esistente, con conseguente **incompatibilità** o **difficoltà tecniche** di uso o di manutenzione o **costi sproporzionati**. Tali disposizioni **si applicano esclusivamente** ai prodotti originari di **Paesi terzi** con cui l'**UE non** ha concluso un **accordo** che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle **imprese** dell'Unione ai mercati di tali Paesi. Inoltre, le medesime disposizioni **non si applicano** ai Paesi con i quali, con decisione del Consiglio dell'Unione Europea, sono stati **estesi i benefici del codice**. Infine, inserisce tra i criteri di **valutazione** dell'offerta, il **valore percentuale** dei prodotti originari di **paesi terzi** rispetto al valore **totale** dei prodotti che compongono l'offerta.

Art. 171 (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

L'articolo 171 dispone che, su **segnalazione** da parte del **MIMIT** o del **MAECI**, la **Cabina di regia** di cui all'articolo 221 informa la **Commissione europea** di ogni **difficoltà** d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle **imprese italiane** nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in **Paesi terzi** e da esse riferita con particolare riferimento all'**inosservanza** delle **disposizioni internazionali di diritto del lavoro** elencate nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti di Paesi terzi derivanti da accordi commerciali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'**Organizzazione Mondiale del Commercio**.

Art. 172 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

L'articolo 172 dispone che le **stazioni appaltanti** o gli **enti concedenti** debbano **conservare** le **informazioni** relative agli appalti o accordi quadri disciplinati dal codice e ogniqualvolta sia istituito un **sistema dinamico di acquisizione**, al fine di giustificare le decisioni riguardanti:

- qualificazione e selezione degli operatori economici, e l'aggiudicazione degli appalti;
- utilizzo di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'art. 76;
- la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta;
- l'uso di mezzi di comunicazione non digitali.

Inoltre, è fatto obbligo di **conservare** una **documentazione** sufficiente relativa alle **comunicazioni** con gli operatori economici e le **deliberazioni** interne, la preparazione dei **documenti** di gara, il **dialogo** o la **negoziante** se previsti, la **selezione** e l'**aggiudicazione** dell'appalto:

- per almeno **cinque anni** a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto;
- in caso di controversia, fino al **passaggio in giudicato** della **sentenza**.

Art. 173 (Servizi sociali e altri servizi assimilati)

L'articolo 173 dispone l'applicazione degli artt. 127, 128, 129, 130, 131 e 132 per l'aggiudicazione degli appalti di **servizi sociali** e di altri **servizi assimilati**, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 2.

LIBRO IV -DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 174 (Nozione)

L'articolo 174 reca le definizioni di **partenariato pubblico – privato** e di **ente concedente**.

Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

L'articolo 175 dispone l'adozione di un **programma triennale delle esigenze pubbliche** idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di **partenariato pubblico-privato**, ciò anche al fine di garantire la massima **trasparenza** nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività.

Inoltre, dispone che:

- Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**, che confronta la stima dei **costi** e dei **benefici** del progetto, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto;
- Nei casi di **progetti di interesse statale** o di progetti finanziati con **contributo** a carico dello **Stato**, per i quali non sia già previsto che si esprima il **CIPES**, gli enti concedenti richiedono

al **CIPESS** un **parere** per la valutazione di progetti di partenariato, che sarà formulato entro 45 giorni;

- Nei casi di progetti di **interesse statale** o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del **CIPESS**, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del **partenariato pubblico-privato**, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo **pari o superiore a 50 milioni di euro** e inferiore a **250 milioni di euro**, richiedono un parere **preventivo**, non **vincolante**, ai fini della **valutazione** preliminare, al **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)**;
- I suddetti pareri devono essere **chiesti prima della pubblicazione del bando di gara** in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della **dichiarazione di fattibilità** in caso di progetto a iniziativa privata.
- Le **Regioni** possono chiedere il sopraccitato parere qualora richiesto dalla **complessità** dell'operazione;
- L'ente concedente affida al RUP nominato i compiti di **responsabile unico del progetto di partenariato**, dotato di competenze tecniche, che coordina e controlla l'esecuzione del contratto;
- L'ente concedente controlla l'attività dell'operatore economico, verificando la permanenza del rischio operativo trasferito;

Dispone, infine, che il **monitoraggio** dei partenariati pubblici-privati sia affidato al **DIPE**, presso il quale è istituita un'apposita **banca dati**, e che il **MEF** pubblici e aggiorni periodicamente le **migliori prassi** in materia di forme e caratteristiche tecniche di **finanziamento di partenariato pubblico-privato**.

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I – L'AMBITO DI APPLICAZIONE E I PRINCIPI GENERALI

Art. 176 (Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 176 precisa l'oggetto della disciplina dettata dalla Parte II: le procedure di **aggiudicazione** dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione. La Parte II costituisce attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a cui si deve l'introduzione, per la prima volta, di una disciplina armonizzata della materia. Inoltre, stabilisce che alle **concessioni** di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme della presente parte mentre per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo attuativo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, 118, recante il testo unico in materia di servizi pubblici locali, nonché le altre norme speciali di settore.

Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

L'articolo 177 precisa l'assetto di interessi che connota il contratto di concessione, in cui l'ente concedente affida ad un operatore economico, selezionato mediante gara, l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di un servizio, remunerandolo unicamente attraverso «il diritto di gestire

le opere o i servizi oggetto del contratto» ovvero tale diritto «accompagnato da un prezzo», e sempreché il concessionario si assuma il «rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi». Detta inoltre le **condizioni** in presenza delle quali il rischio può ritenersi 'traslato' e precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali.

È disposto poi l'ambito applicativo della figura della **concessione**, in relazione alla classificazione delle opere suscettibili di realizzazione mediante strumenti alternativi all'appalto in tre categorie: opere calde, opere tiepide, opere fredde. Le prime sono quelle dotate di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di **utenza**, in misura tale da ripagare i costi di investimento e di remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione. Le seconde sono quelle che, pur avendo la capacità di generare reddito, non producono, tuttavia, ricavi di utenza in misura tale da ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo così necessario un contributo pubblico (di cui si occupa il successivo comma 6). Le opere c.d. "**fredde**" sono, infine, quelle per le quali il privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione e trae la propria numerazione da pagamenti effettuati dalla stessa (ospedali, carceri, scuole et similia). Il **comma 5** raccorda le **nozioni di rischio operativo ed equilibrio** economico-finanziario. La traslazione del primo incide infatti sulla definizione del secondo. Viene previsto, a tal fine, che l'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di **convenienza** economica e sostenibilità finanziaria.

Sono precisate le condizioni in presenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio oggetto del contratto possa essere accompagnato da un «prezzo». Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'**equilibrio** economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.

È specificata la distinzione tra la disciplina del contratto e quella contabile.

Art. 178 (Durata della concessione)

L'articolo 178 stabilisce che la durata delle concessioni è **limitata** ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni **ultraquinquennali**, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi **contrattuali** specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. L'effettività della traslazione del rischio trova dunque riscontro nella disciplina della durata delle concessioni. Durate temporali sovradimensionate possono infatti generare benefici impropri per il concessionario, oltre che limitare la contendibilità dei servizi. Ai sensi del **comma 3**, gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione con **durata** massima indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. Infine, l'articolo puntualizza che la durata dei contratti di concessione non è **prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'art. 192. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'art. 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili.

Art. 179 (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

L'articolo 179 riprende l'art. 8 della direttiva europea, secondo cui il **valore** di una concessione è costituito dal **fatturato** totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Si dispone che il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la **procedura** di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei **seguenti** elementi:

- a) il **valore** di eventuali **clausole** di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- b) i **pagamenti** o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- c) il valore delle **sovvenzioni** o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- d) le entrate derivanti dalla **vendita** di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- e) il valore dell'insieme delle **forniture** e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- f) ogni **premio** o pagamento ai candidati o agli offerenti.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale **concessione** dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

È previsto che quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo **all'aggiudicazione** di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

È disposto che quando il valore complessivo dei lotti è pari o **superiore** alla soglia di cui all'art. 14, la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 180 (Contratti misti di concessione)

L'articolo 180 recepisce l'articolo 20 della direttiva 2014/23/UE, prevedendo la disciplina relativa ai contratti misti di concessione.

L'articolo precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono **aggiudicate** secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto.

In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti **misti** contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti, al fine di garantire l'applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme. In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non **separabili**, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

Infine, si prevede che i contratti misti che contengano elementi delle **concessioni** di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte.

Art. 181 (Contratti esclusi)

L'articolo 181 precisa che i servizi non economici d'interesse generale non **rientrano** nell'ambito di applicazione del presente Parte, in quanto estranei alla concorrenza e al mercato, si rinvia dunque alle esclusioni stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

L'articolo prevede infine, in analogia con la disciplina degli appalti esclusi, che all'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte, si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I.

TITOLO II – L'AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI

Art. 182 (Bando)

L'articolo 182 specifica la **necessaria** previa pubblicazione di un bando, al fine di garantire la massima trasparenza, apertura al mercato e la più ampia **partecipazione**, nell'interesse concorrente di amministrazione ed imprese potenzialmente interessate.

Si rinvia all'allegato **IV.1** che contiene le informazioni per il bando.

Il **comma 3** dispone che gli enti concedenti devono precisare nel contratto che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento; gli enti concedenti, invece, possono prevedere che il concessionario si avvalga di operatori economici terzi per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima gara.

Il **comma 4** specifica la necessaria indicazione dei requisiti tecnici e funzionali dell'oggetto della concessione, parametro di riferimento fondamentale per le successive fasi.

Il **comma 5** prevede che i bandi e i relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.

Il **comma 6** specifica la previsione della previa pubblicazione di un avviso di gara in relazione ad alcune specifiche tipologie di servizi, in coerenza con la previsione della direttiva, sotto la forma di un c.d. “avviso di preinformazione”.

Il **comma 7**, parimenti coerente con la previsione della direttiva, individua le eccezioni all’obbligo di previa pubblicazione del bando di cui al comma 1.

Il **comma 8** dispone che le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d) si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

Il **comma 9**, prevede che all’amministrazione non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate. Laddove si ponga una tale evenienza la previsione impone l’invio di una relazione all’Autorità di regolazione del settore.

Il **comma 10** reca la previsione di carattere procedurale, tesa a chiarire che un’offerta è in radice non ammissibile laddove non presenti alcuna pertinenza con la concessione e sia, quindi, manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificati nei documenti di gara.

I **commi 11 e 12** contengono le regole sulla pubblicazione degli atti di gara a livello sovranazionale (per le concessioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea) o nazionale.

Art. 183 (Procedimenti)

L’articolo 183 dispone che l'aggiudicazione delle concessioni è **subordinata** al soddisfacimento di specifiche **circostanze** riferite all'offerta e all'offerente. In particolare, l'offerta deve essere conforme ai requisiti minimi prescritti dall’ente concedente che attengono alle condizioni e alle caratteristiche **tecniche**, fisiche, funzionali e giuridiche della medesima offerta. L'offerente deve ottemperare alle condizioni di partecipazione determinate nei documenti di gara con riferimento alle capacità tecniche e professionali ed alle capacità economiche e finanziarie. Gli enti concedenti forniscono, nel bando, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell’invito a presentare offerte o in altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti da soddisfare.

Si prevede che l’amministrazione possa **limitare** il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo **trasparente** e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui

riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

Ai sensi dell'articolo, l'ente concedente assicura il ricorso alla **digitalizzazione** della procedura secondo le norme generali in materia di appalti di cui al Libro I, Parte II. Si prevede altresì che l'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti. La norma ribadisce poi che gli enti concedenti possono condurre liberamente **negoziamenti** con i candidati e gli offerenti; in tal caso tuttavia, l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le **condizioni** di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati. Inoltre, la disposizione prevede che per soddisfare le suindicate condizioni di partecipazione l'operatore economico possa avvalersi delle **capacità** di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con gli stessi, dimostrando all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un **raggruppamento** di operatori economici può rare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

La norma si chiude con una espressa previsione di c.d. "**soccorso istruttorio**", operando un rinvio all'art. 101

Art. 184 (Termini e comunicazioni)

L'articolo 184 reca nel dettaglio i **termini** per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte. In particolare, si dispone che il termine **minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 83 e 84. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 22 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

L'ente concedente **comunica** quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione, o di riavviare la procedura. Su **richiesta** della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

L'ente concedente può **decidere** di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi **interessi commerciali** di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Art. 185 (Criteri di aggiudicazione)

L'articolo 185 recepisce l'art. 41 della direttiva 2014/23/UE relativo ai criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di **fattibilità**. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di **concorrenza** effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli **offerenti**. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

Se l'ente concedente riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, quest'ultimo può, in via **eccezionale**, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'**adeguatezza** e la sostenibilità del piano economico-finanziario. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

ARTICOLO PROPOSTO

Art. 186 (Affidamenti dei concessionari)

L'articolo 186 stabilisce che gli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si **applicano** le disposizioni del codice in materia di appalti e dispone che i titolari di concessioni di lavori e di servizi **pubblici**, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea **vigente** al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad **evidenza** pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle **professionalità**. Si prevede che in caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in luogo dell'obbligo di esternalizzazione, la durata della concessione è ridotta dall'ente concedente in misura non superiore al **10%** rispetto a quella originariamente stabilita, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.

La norma prevede il termine entro il quale le **concessioni** di cui ai commi 2 e 3 devono essere adeguate alla nuova disciplina. La determinazione di tale termine, per le concessioni autostradali, è rimessa al decisore politico. L'articolo, infine, precisa che le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2 sono definite **dall'ANAC** entro un termine la cui fissazione è rimessa al decisore politico, evidenziando che sull'applicazione dell'art. 186 vigila l'ANAC, anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.

Si dispone che per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani **economici finanziari** annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettuata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di **riequilibrio** a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico finanziario ove venga accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.

Infine, si stabilisce che le **concessioni** autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società **in house** può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società *in house* i relativi poteri.

Art. 187 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

L'articolo 187 **autorizza** gli enti concedenti a procedere, per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), mediante procedura **negoziata**, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Il **comma 2**, precisa che, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea, si applicano le norme sull'esecuzione sulle concessioni sopra soglia di cui al Titolo III della presente Parte.

TITOLO III – L'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 188 (Subappalto)

L'articolo 188 stabilisce che il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'**articolo 119**.

Art. 189 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

L'articolo 189 prevede che le **concessioni** possano essere **modificate senza nuova procedura di aggiudicazione**, nei seguenti casi:

- **a)** se le **modifiche** sono state previste nei **documenti di gara iniziali** in clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissano la **portata** e la **natura** di eventuali modifiche od opzioni, nonché le **condizioni** alle quali possono essere impiegate;
- **b)** per **lavori o servizi supplementari** da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario risulti **impraticabile** per **motivi economici o tecnici**, oppure comporti per l'ente concedente notevoli **inconvenienti** o una sostanziale **duplicazione dei costi**;
- **c)** negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze** che un ente concedente diligente **non ha potuto prevedere**;
 - 2) la modifica non altera la **natura generale della concessione**;
 - 3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale.
- **d)** se un **nuovo concessionario** sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) la presenza di una **clausola o opzione di revisione inequivocabile** in conformità della lettera a);
 - 2) al concessionario iniziale **succeda un altro operatore economico** che soddisfi i **criteri di selezione qualitativa** stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;
 - 3) nel caso in cui l'**ente concedente** si assuma gli **obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori**, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale.
- **e)** se le **modifiche**, a prescindere dal loro valore, **non sono sostanziali**.

L'articolo stabilisce inoltre che le **concessioni** possono essere **modificate senza nuova procedura** di aggiudicazione, se il valore della modifica sia inferiore alla soglia di cui all'art. 8 della direttiva 2014/23/UE, oppure al 10% del valore della concessione iniziale.

Infine, si precisa che la **modifica di una concessione** durante il periodo della sua validità è considerata **sostanziale** se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, è **sostanziale** se:

- a) la modifica introduce **condizioni** che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'**ammissione di candidati diversi** o l'**accettazione di un'offerta diversa**;
- b) la modifica cambia l'**equilibrio economico della concessione a favore del concessionario** in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica **estende notevolmente l'ambito di applicazione** della concessione;
- d) se un **nuovo concessionario** sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Per le **concessioni** aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui **all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE**, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il **50 per cento** del valore della concessione iniziale

Art. 190 (Risoluzione e recesso)

L'articolo 190 stabilisce che l'ente concedente può dichiarare risolta la concessione se: la concessione ha subito una **modifica** che avrebbe richiesto una **nuova procedura** di aggiudicazione della concessione; il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione, in una delle **situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura**; la **CGUE** constata che uno Stato membro ha **violato uno degli obblighi** previsti dai trattati.

Viene pertanto previsto che la **risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario** sia disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, mentre il **comma 3** descrive la **procedura** della risoluzione.

Inoltre, il **comma 4** prevede che se l'**ente concedente recede dal contratto** di concessione **per motivi di pubblico interesse**, spettano al concessionario:

- a) il **valore delle opere realizzate più gli oneri accessori**, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la **fase di collaudo**, i **costi effettivamente sostenuti** dal concessionario;
- b) i **costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso**;
- c) un **indennizzo a titolo di mancato guadagno** compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal Piano economico-finanziario.

Infine, il **comma 6** precisa che in tutti i casi di **cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento** del concessionario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti.

Art. 191 (Subentro)

L'articolo 191 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le **reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali** per la prosecuzione del servizio sono **assegnati al nuovo gestore**, nonché i **beni strumentali** realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente. Nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, si prevede, a carico del **gestore subentrante**, un **indennizzo** pari al valore contabile non ancora ammortizzato. A tal fine, si prevede che i **criteri di determinazione dell'indennizzo** sono indicati nel **bando** o nella **lettera di invito** relativi alla gara indetta per il successivo affidamento.

Art. 192 (Revisione del contratto di concessione)

L'articolo 192 stabilisce che, al verificarsi di **eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il **mutamento della normativa** o della regolazione di riferimento, che incida in modo significativo sull'**equilibrio economico-finanziario dell'operazione**, il **concessionario** può **chiedere**

la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio. In ogni caso, in sede di **revisione** non è consentito concordare **modifiche che alterino la natura della concessione**, o modifiche **sostanziali** di cui all'art. 189, co. 4. Nei casi di opere di **interesse statale** ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'**espressione del CIPESS**, la revisione è subordinata alla previa valutazione del **DIPE**. In caso di **mancato accordo sul riequilibrio** del piano economico finanziario le parti possono **recedere dal contratto**. In tal caso, al **concessionario** sono rimborsati gli importi di cui all'articolo **190, comma 4, lettere a) e b)**.

TITOLO IV – LA FINANZA DI PROGETTO

Art. 193 (Procedura di affidamento)

L'articolo 193 stabilisce che gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti **proposte** relative alla **realizzazione in concessione di lavori o servizi**, che contengano ciascuna un **progetto di fattibilità**, una bozza di **convenzione**, il **piano economico-finanziario** asseverato e la specificazione delle **caratteristiche** del servizio e della gestione.

È sancito che l'**ente concedente valuti tempestivamente la fattibilità** della proposta, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le **modifiche necessarie** per l'**approvazione**. Se il promotore non apporta dette modifiche, la proposta viene **respinta**. Il progetto di fattibilità approvato è così posto a base di gara nei tempi previsti, e il **criterio** di aggiudicazione è **l'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Si precisa poi che i **concorrenti**, compreso il promotore, presentino un'**offerta** contenente il **piano economico-finanziario** asseverato, la specificazione delle **caratteristiche** del servizio e della gestione, le **varianti migliorative** al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

È disposto che l'ente concedente **prende in esame le offerte** che sono pervenute nei termini indicati nel bando; **redige una graduatoria** e nomina **aggiudicatario** il soggetto che ha presentato la migliore offerta; **pone in approvazione i successivi livelli progettuali** elaborati dall'aggiudicatario. In base al **comma 8**, se il **promotore** non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle **medesime condizioni**.

Il **comma 10** prevede che le **CCIAA** possono **aggregarsi** alla presentazione di proposte di realizzazione di **lavori pubblici** e, infine, il **comma 11** stabilisce che l'ente concedente possa **sollecitare i privati** a farsi promotori di **iniziative** volte a realizzare i progetti inclusi negli **strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato**, di cui all'articolo 175, comma 1.

Art. 194 (Società di scopo)

L'articolo 194 prevede che, per gli **affidamenti superiori alla soglia** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il **bando** di gara per l'affidamento di una **concessione** nella forma della **finanza di progetto** preveda che l'aggiudicatario costituisca una **società di scopo** in forma di s.p.a. o s.r.l.,

anche consortile. L'articolo, al riguardo, precisa che la **società di scopo subentra** nel rapporto di **concessione** senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa, **sostituendo l'aggiudicatario** in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di **versamento di un prezzo** in corso d'opera da parte dell'ente concedente, **i soci della società restano solidalmente responsabili** con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale **rimborso** o, in alternativa, la società può offrire **garanzie bancarie o assicurative**.

Art. 195 (Obbligazioni delle società di scopo)

L'articolo 195 stabilisce che le **società di scopo** possono **emettere obbligazioni e titoli di debito**, esclusivamente per finanziare o rifinanziare il debito per la realizzazione dell'infrastrutture o delle opere, purché destinati alla **sottoscrizione** da parte degli **investitori istituzionali** e dei clienti professionali. Tali obbligazioni e titoli possono essere **dematerializzati** e **non possono essere trasferiti** a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. Le **obbligazioni e i titoli**, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere **garantiti** secondo modalità disciplinate con **decreto del Mef**. È precisato che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle **società operanti nella gestione dei servizi**, alle **società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio**, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del **Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica**, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di **reti di comunicazione elettronica** e alle società titolari delle **licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche**. Infine, si prevede che le garanzie, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le **obbligazioni** e i **titoli** di debito, possono essere **costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante** che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i **diritti**, sostanziali e processuali, **relativi alle garanzie medesime**.

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Art.196 (Definizione e disciplina)

L'articolo 196 dispone che, per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di **leasing**, con cui la PA acquista il godimento di un certo bene per un dato periodo di tempo. Per l'aggiudicazione del contratto l'ente concedente deve porre a base di gara almeno un progetto di **fattibilità** e se l'offerente è un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuno è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta. Si stabilisce la possibilità di **sostituzione** del contraente al ricorrere di alcune condizioni, come il fallimento o l'inadempienza della società, stabilendo inoltre che l'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo. L'opera oggetto di leasing segue il regime di opera pubblica a condizione che nel contratto sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al **riscatto**. E' prevista, infine, la facoltà di riscatto anticipato.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Art.197 (Definizione e disciplina)

L'articolo 197 reca la disciplina del contenuto del contratto di **stabilità**, disponendo che il corrispettivo del contratto si compone di un canone di disponibilità e, quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera, si compone anche di un eventuale contributo in corso d'opera e di un prezzo di trasferimento, dei quali vengono stabiliti limiti e metodi di computo. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di **autorizzazioni** è a carico dell'ente concedente, a meno di diversa pattuizione, mentre il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, è a carico dell'operatore economico. Inoltre, è disposto l'obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera, in modo che l'ente concedente possa - nel caso - opporsi. L'ente concedente può poi attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante, ed è inoltre prevista la redazione di un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, mentre l'ente concedente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori.

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art.198 (Altre disposizioni in materia di gara)

L'articolo 198 dispone che le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi presentate dall'operatore economico all'ente concedente possano riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di **partenariato** pubblico privato. Inoltre, gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di **costituire** una società di scopo. Gli investitori istituzionali possono partecipare alla gara, associandosi o consorzandosi con operatori economici in possesso dei requisiti e possono soddisfare la richiesta dei requisiti avvalendosi delle capacità di altri soggetti, con possibilità di subappalto.

Art.199 (Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie)

L'articolo 199 dispone che i crediti dei soggetti che finanziano o rfinanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale – che deve risultare da atto scritto soggetto a **registrazione** e pubblicazione - sui beni mobili, compresi i crediti, del concessionario di contratti di partenariato pubblico-privato. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Si dispone inoltre che i **crediti** della società di scopo possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto.

Art. 200 (Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica)

L'articolo 200 dispone che, nel caso di contratti di rendimento **energetico** o di prestazione energetica (**EPC**), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati

in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.

Art.201 (Partenariato sociale)

L'articolo 201 dispone che gli enti concedenti stabiliscano i **criteri** e le condizioni per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto:

- a) gestione e **manutenzione** di aree riservate al **verde** pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi, con diritto di prelazione dei cittadini di tali aree;
- b) gestione di **piazze** e strade o interventi di decoro urbano per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini;
- c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini.

Si dispone che tali contratti possano essere conclusi anche da **microimprese**, piccole e medie imprese.

Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere)

L'articolo 202 dispone che il bando di gara possa prevedere, a titolo di corrispettivo, il trasferimento all'operatore economico o a terzi da lui indicati della proprietà di beni immobili dell'ente concedente non più destinati al perseguimento di **scopi** di interesse generale; o il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, progressivamente svincolata.

PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

Art. 203 (Affidamento di servizi globali)

L'articolo 203 illustra le caratteristiche dei cd. **Servizi globali**, vale a dire una forma di contratto di appalto basata sui risultati. I contratti per l'affidamento di servizi globali prevedono che l'operatore economico sia tenuto a perseguire un risultato amministrativo in cambio di un corrispettivo determinato dal risultato ottenuto e alla attività necessaria per ottenerlo.

I contratti di **affidamento** di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione e le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento tenendo conto dei bandi e contratti tipo di **ANAC**.

Art. 204 (Contraente generale)

L'articolo 204 illustra il ruolo del contraente generale per l'affidamento di servizi globali. Si specifica che l'affidamento è deciso **dall'ente concedente** – che inoltre **redige** il progetto definitivo e approva il progetto esecutivo e le sue varianti – solo per importi di affidamento pari o superiori a 100 milioni

di euro. I rapporti tra **soggetto** aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione.

Tra gli **obblighi del contraente** generale rientrano:

- **redigere** il progetto esecutivo,
- **assicurare** il prefinanziamento dell'opera;
- **comunicare** le informazioni necessarie a prevenire infiltrazione mafiosa.

Tra le **disposizioni specifiche del contratto** possono rientrare le seguenti:

- che l'operatore economico abbia la qualità di autorità espropriante, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento;
- che l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e di selezione dei soggetti.

Il **bando di gara e il contratto** stabiliscono:

- la determinazione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato e alle prestazioni;
- modi e tempi di pagamento del corrispettivo;
- le risorse proprie del contraente
- i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti;
- le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione;

il costo delle **varianti del progetto**:

- se richieste dall'ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da provvedimenti di altre autorità, è a carico dell'ente concedente;
- se cagionate da omissioni, inesattezze o errori del progetto esecutivo è a carico del contraente generale;
- se dovute a nessuno dei casi precedenti, l'operatore economico le comunica all'ente concedente per consentirgli di in caso di alterazione delle caratteristiche o delle modalità di realizzazione dell'opera.

Per le varianti del progetto non è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il contraente generale può eseguire le prestazioni dedotte in obbligazione anche costituendo una **società di scopo** (disciplinata dagli artt. 194 e seguenti), inoltre, se non è diversamente stabilito nel contratto è solidalmente responsabile con la società per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In alternativa, la società di scopo può fornire all'ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le **garanzie** cessano quando viene emesso il certificato di collaudo dell'opera. La cessione di crediti del contraente generale e della società è regolata dalle disposizioni sulla cessione crediti da corrispettivo di appalto e concessione. Il contraente generale può affidare le prestazioni a **terzi**, in possesso dei requisiti necessari, ai quali non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori. I terzi affidatari possono procedere al **sub affidamento**, per il quale si applicano le norme sul subappalto. Il bando e il contratto determinano la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di **risorse del contraente generale** (o della società di scopo) che, per finanziare tale quota, può emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti all'emissione di obbligazioni, previsti dall'art. 2412 del codice civile. Un decreto del MEF di concerto con il MIT stabilisce le modalità di pagamento garantito dall'ente concedente.

L'ente aggiudicatore versa il **corrispettivo** dovuto al contraente generale con un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento. Tale certificato costituisce riconoscimento del credito del finanziatore cessionario per i soli crediti ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata. Al cessionario non è applicabile alcuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente.

Il bando e il contratto indicano il **termine finale di pagamento** dei crediti riconosciuti definitivi, nei casi di mancato o tardivo raggiungimento del risultato dedotto in contratto.

Il riconoscimento definitivo del credito non opera quando sono **ridotte le garanzie** per l'esecuzione di lavori di particolare valore o quando la riduzione è espressamente prevista.

L'ente concedente controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna il **risultato ottenuto**, eventualmente proponendo le necessarie modifiche, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera e del risultato. L'ente concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed effettua il collaudo.

Art.205 (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

L'articolo 205 dispone che il bando individui il progetto definitivo e indichi il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo, l'ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti resi noti nel bando.

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, che, oltre dei criteri ordinari, tiene anche conto dei seguenti:

- il valore tecnico ed estetico delle varianti;
- l'incremento del prefinanziamento offerto dal concorrente;
- ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato;

Il bando di gara può prevedere che **l'offerente dimostri**:

- l'assenza dei motivi di esclusione (indicati al Titolo IV – Capo II), fermo restando l'obbligo accertamento per l'aggiudicatario;
- la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
- il possesso, da parte delle imprese affidatarie, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni.

Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate, così come l'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o in un raggruppamento/consorzio, che intenda parteciparvi anche quale membro di altro raggruppamento/consorzio. Il contraente generale in possesso della richiesta **classifica di qualificazione** può partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori speciali sono disciplinati anche dalle **norme** dell'appalto nei settori speciali (Libro III), mentre per gli altri valgono anche le disposizioni delle procedure di scelta del contraente (Libro II, Parte IV).

Art.206 (Controlli sull'esecuzione e collaudo)

Il **collaudo** delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo a servirsi di soggetti specializzati, i cui oneri sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente, con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del MIT di concerto con il MEF, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi collaborato al compimento dell'opera.

Art. 207 (Sistema di qualificazione del contraente generale)

Il contraente generale (che esso sia una società avente per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, una società cooperativa, un consorzio di cooperative di produzione e lavoro, un consorzio) deve:

- avere i requisiti professionali, patrimoniali e finanziari;
- essere in assenza dei motivi di esclusione (indicati al Titolo IV – Capo II),

Viene inoltre istituito, con il regolamento da adottare di cui all'articolo 100, comma 4, il **sistema di qualificazione del contraente generale**, basato su un sistema di classifiche. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare.

In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento la qualità di contraente generale è attestata dal MIT dietro richiesta dell'interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero non provvede al tempestivo rilascio dell'attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.

Art.208 (Servizi globali su beni immobili)

L'articolo 208 dispone che l'affidamento di servizi globali per **beni immobili** si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attività normalmente necessaria per ottenerlo.

Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

- i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo in base al risultato;
- i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
- i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I - DEL CONTENZIOSO

TITOLO I I RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 209 (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

L'art. 209 reca **modifiche a diversi articoli del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/210)**, nello specifico:

- **L'art. 120** è aggiornato sostituendo i riferimenti alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con quelli del nuovo codice dei contratti pubblici; è stato inoltre sempre aggiunto il riferimento alle concessioni.
- **L'art. 121** subisce correzioni di carattere meramente formale, consistenti nell'espunzione dei richiami al codice previgente, sostituiti da rimandi alle norme del nuovo codice; nell'enucleazione di un nuovo comma 1-bis in precedenza integrato nel primo periodo del comma 1, e nella menzione dell'ente concedente nei casi in cui compariva il riferimento alla sola stazione appaltante.
- **L'art. 124**, vede una modifica al comma 1, che prevede **l'estensione della cognizione del giudice** anche alle azioni risarcitorie e all'azione di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, violando i doveri di buona fede e correttezza, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.
È altresì introdotto il comma 3 che, in materia di liquidazione del danno, dispone che il giudice individui i criteri di liquidazione e assegni un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza d'importo costituiscono elementi valutativi per la regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio

Art. 210 (Accordo bonario per i lavori)

L'articolo 210 dispone che per i lavori pubblici di cui al libro II, **affidati** da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa **variare** tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano specifiche disposizioni.

Art. 211 (Accordo bonario per i servizi e le forniture)

L'articolo 211 prevede che le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura **continuativa** o periodica di beni, quando insorgano **controversie** circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 212 (Transazione)

L'articolo 212 dispone che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante **transazione** nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Inoltre, specifica i casi in cui è richiesto il parere **dell'Avvocatura dello Stato** oppure di un legale interno alla struttura.

Art. 213 (Arbitrato)

L'articolo 213 dispone che le **controversie** su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo **bonario** di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto **opere** o forniture finanziate con risorse a carico dei **bilanci pubblici**. Inoltre, reca disposizioni circa la clausola **compromissoria**, la composizione e il ruolo del collegio arbitrale e sull'impugnabilità o meno del lodo.

Art. 214 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

L'articolo 212 informa che presso l'ANAC è istituita la **Camera arbitrale** per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e ne specifica la composizione e le funzioni

Art. 215 (Collegio consultivo tecnico)

L'articolo 212 dispone che per **prevenire** le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione del **Collegio consultivo tecnico (CCT)**.

Art. 216 (Pareri obbligatori)

L'articolo 216 prevede che l'acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico è **obbligatoria** nei casi di **sospensione**, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a **un milione** di euro. Inoltre, reca anche la procedura da attuare nel caso in cui i lavori non possono procedere con il soggetto designato.

Art. 217 (Determinazioni)

L'articolo 217 dispone che quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del Collegio consultivo tecnico assumono natura di **lodo contrattuale** se le parti, successivamente

alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del Collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del **CCT** assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla **determinazione** avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico. Infine, specifica che le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 803-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 218 (Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico)

L'articolo 218 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire un **Collegio** consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere **problemi** tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei **requisiti** di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Art. 219 (Scioglimento)

L'articolo 219 prevede che il Collegio consultivo tecnico è **sciolto** al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento **anteriore** su accordo delle parti.

Art. 220 (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC)

L'articolo 220 prevede che **l'ANAC** possa esprimere parere, previo contraddittorio, su **questioni** insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro **30 giorni** dalla ricezione della richiesta. Inoltre, reca in casi in cui è possibile l'impugnazione o quelli in cui è prevista una violazione.

PARTE II DELLA GOVERNANCE

Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la cabina di regia. Governance dei servizi)

L'articolo 221 istituisce la cabina di regia per il codice dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua **composizione** e le **modalità di funzionamento** sono disciplinate dall'**allegato V.3**. In sede di prima applicazione del codice, **l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la cabina di regia istituisce uno **“sportello unico di supporto tecnico” (help desk)** dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio

dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Inoltre, reca i compiti della cabina di regia. Ogni anno **la Cabina di regia**, anche avvalendosi dell'ANAC, **presenta alla Commissione una relazione di controllo** contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni. Inoltre, specifica che **la Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea** per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri. Infine, prevede che il **Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile** elabora **specifiche politiche in materia di servizi e forniture**, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.

Art. 222 (Autorità nazionale anticorruzione - ANAC)

L'articolo 222 stabilisce che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e specifica che questa **trasmette alle Camere**, immediatamente dopo la loro adozione, **gli atti ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto**. Inoltre, elenca i poteri attribuiti all'Autorità. Inoltre, prevede che l'Autorità:

- gestisce il sistema di **qualificazione** delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può **disporre ispezioni**;
- qualora accerti l'esistenza di **irregolarità**, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi **pregiudizio** per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti;
- collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la **rilevazione di comportamenti** aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese;
- utilizza la **Banca dati** nazionale dei contratti pubblici;

Infine, dispone che:

- al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23 e 28, la stazione appaltante o l'ente concedente **invia** senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento;

- è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214;
- presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC **pubblica** i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente **accessibile** alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

L'articolo prevede, poi, una serie di disposizioni sulle **procedure** sperimentali autorizzate dall'ANAC. In particolare, stabilisce che questa, nel rispetto della normativa europea, **promuove** e potenzia iniziative di **sperimentazione** normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale.

Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

L'articolo 223 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **promuove** le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le **attività di supporto** necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. Infine, elenca i compiti del Ministero.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 224 (Disposizioni ulteriori)

L'articolo 224 reca una disciplina di coordinamento e ragguglio a quella attualmente vigente, dettando una serie di **abrogazioni**, sostituzioni, soppressioni e aggiunte. In particolare, al comma 1 si stabilisce l'immediata applicabilità della nuova disciplina di cui agli articoli da 215 a 219 ai Collegi consultivi tecnici già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice: per questi, dunque, non è previsto un regime transitorio che ne consenta **l'assoggettamento** al previgente regime normativo di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (per la diversa regola sui "procedimenti in corso", vedere il successivo art. 227).

Art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

L'articolo 225 contiene un'articolata disciplina transitoria e di coordinamento.



FB & ASSOCIATI
ADVOCACY AND LOBBYING

Roma | Milano | Bruxelles

Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)

L'articolo 226 contiene le norme di chiusura sulle abrogazioni, le ultrattività della previgente disciplina per i "procedimenti in corso", distinguendo tale data da quella di acquisto dell'efficacia del codice stesso. Tale distinzione rileva sia per la possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli allegati al codice con i regolamenti di cui all'art. 225, comma 1, sia soprattutto perché la data di acquisto dell'efficacia del codice è quella da considerare per stabilire quali sono i "procedimenti in corso", cui continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016

Art. 227 (Aggiornamenti) 228 (Clausola di invarianza finanziaria) e 229 (Entrata in vigore)

L'art. 227 pone un principio di modificabilità solo esplicita delle disposizioni contenute nel codice e nei suoi allegati: per queste, dunque, vale il criterio ermeneutico che, nei casi dubbi, impone di escludere l'ammissibilità di ipotesi di abrogazione implicita. **L'art. 228** reca la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa, mentre **l'art. 229** fissa al **1° aprile 2023 l'entrata in vigore del codice**